

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO,
FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

POR CALABRIA FESR 2007/2013

Asse VII – Sistemi Produttivi

Obiettivo Specifico 7.1	Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese
Obiettivo Operativo 7.1.3	Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese
Linea di Intervento 7.1.3.1	Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete di Fondi di garanzia, la ricapitalizzazione e la riorganizzazione dei Confidi e la costituzione di un Fondo Regionale di Garanzia, Cogaranzia e Controgaranzia

FONDO UNICO REGIONALE DI INGEGNERIA FINANZIARIA

FONDO DI GARANZIA REGIONALE PER LE PMI

GARANZIA DIRETTA, COGARANZIA E CONTROGARANZIA

REGOLAMENTO OPERATIVO

Il presente Regolamento Operativo, a seguito di alcune modifiche ed integrazioni, sostituisce i precedenti analoghi Regolamenti Operativi pubblicati sul Bur Calabria n. 20 del 5 maggio 2014 e sul Bur Calabria n. 39 dell'1 aprile 2016

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ.....	3
ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI	5
ART. 3 – DEFINIZIONI	9
ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI FINALI.....	10
ART. 5 – OPERAZIONI AMMISSIBILI	13
ART. 6 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI	16
ART. 7 – DOTAZIONE FINANZIARIA	17
ART. 8 – GARANZIA DIRETTA.....	17
ART. 9 – COGARANZIA	27
ART. 10 – CONTROGARANZIA	28
ART. 11 – FUNZIONI DEL SOGGETTO GESTORE.....	39
ART. 12 – COMITATO DI GESTIONE	40
ART. 13 – COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO	41
ART. 14 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	41
ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI	42

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

La Regione Calabria, con delibera di Giunta regionale n. 53 dell'11 febbraio 2013, attraverso l'impiego di risorse rivenienti dal POR Calabria FESR 2007/2013, ha istituito un unico Fondo regionale di "Ingegneria finanziaria", a carattere "rotativo", derivante dalla rimodulazione del Fondo di Controgaranzia di cui alle delibere di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009 e n. 888 del 23 dicembre 2009, e dall'incorporazione del Fondo "Mezzanine financing" di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 539 del 6.12.2011.

In esecuzione della richiamata delibera di Giunta regionale n. 53, con Decreto dirigenziale n. 2259 del 3.03.2014, recante «POR CALABRIA FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 7.1.3 - DGR n. 53 dell'11.02.2013 "Istituzione del Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria". Approvazione dell'Accordo di Finanziamento», è stato istituito il Fondo Regionale di Ingegneria Finanziaria, attraverso un Fondo di Partecipazione di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006 ed al Regolamento (CE) n. 1826/2006 e smi.

La costituzione di tale unico Fondo regionale di "Ingegneria finanziaria" consentirà all'Amministrazione regionale di intervenire in maniera più tempestiva ed efficace nell'ipotesi in cui dovesse rendersi necessario ed opportuno apportare modifiche e/o integrazioni ai diversi strumenti finanziari previsti dal Fondo unico ed alla relativa, differente, allocazione delle risorse finanziarie tra gli stessi.

Il Fondo Unico Regionale di "Ingegneria finanziaria", secondo le disposizioni previste dalla delibera di Giunta regionale n. 53 dell'11 febbraio 2013, e la successiva ripartizione dei fondi residui effettuata sulla base della nota di Fincalabra prot. n. 2470 del 27.03.2014, acquisita al protocollo del Dipartimento Attività Produttive al n. 108507/SIAR, con la quale viene illustrata la consistenza finanziaria dei Fondi di Controgaranzia e Mezzanino alla data del 26.03.2014, risulta così articolato:

- Fondo "Mezzanine Financing": il Fondo, attualmente operativo e disciplinato da distinto Regolamento, istituito con delibera di Giunta regionale n. 539 del 6 dicembre 2011 con risorse rivenienti dal POR Calabria FESR 2007/2013 ed avente una dotazione finanziaria pari ad € 25.638.000, è stato concesso in gestione alla Fincalabra S.p.A., Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo Economico della Calabria, ed è finalizzato ad agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese relativamente consolidate ed in fase di espansione, aventi almeno una sede operativa sul territorio regionale, mediante la concessione di una particolare tipologia di strumento di finanziamento a medio-lungo termine, il finanziamento mezzanino, a fronte di investimenti materiali ed immateriali da realizzarsi in Calabria;
- Fondo per il Rafforzamento delle imprese industriali, artigiane e di servizi esistenti: il Fondo, attualmente operativo e disciplinato da distinto Regolamento, deriva dalla rimodulazione del Fondo di Controgaranzia di cui alle delibere di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009 e n. 888 del 23 dicembre 2009 ed ha una dotazione finanziaria pari ad € 27.359.000 a valere sulle risorse rivenienti dal POR Calabria FESR 2007/2013. Il Fondo, concesso in gestione alla Fincalabra S.p.A., è finalizzato alla concessione di finanziamenti chirografari a sostegno di programmi di investimento per la realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'ampliamento o l'ammodernamento di unità produttive esistenti, nonché alla concessione di finanziamenti a sostegno del capitale circolante/di esercizio delle imprese;
- Fondo di Garanzia per la concessione di garanzie dirette, cogaranzie e/o controgaranzie: il Fondo, le cui modalità operative sono oggetto del presente Regolamento, deriva dalla rimodulazione del Fondo di Controgaranzia di cui alle delibere di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009 e n. 888 del 23 dicembre 2009. Tale Fondo di Garanzia, avente una dotazione finanziaria pari ad € 20.000.000 a valere sulle risorse rivenienti dal POR Calabria FESR 2007/2013, è stato concesso in gestione alla Fincalabra S.p.A. ed è finalizzato ad agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti in Calabria, da attuarsi sia attraverso la garanzia concessa al sistema bancario convenzionato, direttamente dal Soggetto gestore o congiuntamente ai Confidi, a fronte di finanziamenti erogati al sistema imprenditoriale, sia mediante controgaranzia concessa in favore dei Confidi convenzionati a fronte delle garanzie da questi concessi al sistema bancario per interventi finanziari in favore delle imprese;

- Fondo per la creazione e il potenziamento di imprese innovative: il Fondo, attualmente operativo e disciplinato da distinto Regolamento, deriva dalla rimodulazione del Fondo di Controgaranzia di cui alle delibere di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009 e n. 888 del 23 dicembre 2009 ed ha una dotazione finanziaria pari ad € 3.000.000 a valere sulle risorse rivenienti dal POR Calabria FESR 2007/2013. Il Fondo, concesso in gestione alla Fincalabra S.p.A., è finalizzato a sostenere le strategie di sviluppo e di investimento di imprese che operano nei settori ad alta tecnologia ovvero nate da spin off accademici, di ricerca e aziendali.

Soggetto gestore del Fondo di Garanzia Regionale per le PMI è la Fincalabra S.p.A., Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo Economico della Calabria, Ente strumentale e soggetto in house della Regione Calabria.

L'intervento di cui al presente Regolamento Operativo, che a seguito di alcune modifiche ed integrazioni sostituisce i precedenti analoghi Regolamenti Operativi pubblicati sul Bur Calabria n. 20 del 5 maggio 2014 e sul Bur Calabria n. 39 dell'1 aprile 2016, concerne l'attuazione della Linea 7.1.3.1 "Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete di Fondi di garanzia, la ricapitalizzazione e la riorganizzazione dei Confidi e la costituzione di un Fondo Regionale di Garanzia, Cogaranzia e Controgaranzia" dell'Asse VII "Sistemi Produttivi" del POR Calabria FESR 2007/2013.

La Linea di intervento sostiene il rafforzamento del sistema e dei meccanismi di concessione di garanzie in favore di imprese, da attuarsi sia attraverso la garanzia concessa al sistema bancario convenzionato, direttamente dal Soggetto gestore o congiuntamente ai Confidi, a fronte di finanziamenti erogati al sistema imprenditoriale, sia mediante controgaranzia attuata in favore dei Confidi convenzionati a fronte delle garanzie da questi concessi al sistema bancario per interventi finanziari in favore delle imprese.

In tale ambito, l'Amministrazione regionale interviene per migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese, ed in particolar modo intende agevolare l'accesso al credito delle PMI, aventi sede operativa sul territorio regionale, mediante la concessione di garanzie dirette, cogaranzie o controgaranzie, a fronte di un piano d'impresa finalizzato allo sviluppo e/o all'espansione di attività imprenditoriali giudicate potenzialmente redditizie, e concernente la realizzazione di investimenti e/o l'incremento dell'attività commerciale (capitale d'esercizio e/o reintegro capitale circolante).

I vantaggi di cui può beneficiare il sistema imprenditoriale calabrese attraverso il ricorso al Fondo di garanzia regionale ed alle garanzie pubbliche in esso previste, sono rappresentati da:

- a) utilizzo, da parte del Soggetto gestore del Fondo, di criteri per la valutazione economico finanziaria (scoring) delle imprese decisamente meno rigidi rispetto ai criteri adottati da analoghi fondi pubblici di garanzia, consentendo conseguentemente l'accesso al Fondo di garanzia ad una più ampia platea di imprese ritenute meritevoli;
- b) utilizzo di una procedura più semplificata per la richiesta di ammissione al Fondo di garanzia regionale e per l'istruttoria;
- c) concessione della garanzia senza alcun onere o spesa a carico dell'impresa beneficiaria;
- d) ristretti tempi previsti per l'istruttoria e per la delibera delle operazioni;
- e) mitigazione del rischio di credito e minore assorbimento di capitale da parte del sistema bancario.

Per il sistema economico e finanziario italiano, ed ancor di più per quello calabrese, caratterizzati da una bassa capitalizzazione, scarsa propensione all'ingresso nella compagine sociale di nuovi soci di capitali, eccessivo ricorso all'autofinanziamento o ancor di più all'indebitamento bancario a breve, il Fondo di Garanzia Regionale per le PMI, per la sua peculiarità tecnica, può costituire un'opportunità, un'alternativa alle garanzie aziendali e/o dei soci richiesta dal sistema bancario, inserendosi nel quadro complessivo degli strumenti di garanzia a supporto della crescita e dell'espansione dell'impresa. In conclusione, tanto le imprese che abbiano già impegnati i propri asset a garanzia dei finanziamenti preesistenti, quanto quelle di minori dimensioni e sprovviste di *collateral* (garanzie), ma con buone prospettive di crescita, possono, in virtù di tale Fondo regionale di garanzia, ottenere più facilmente risorse finanziarie per lo sviluppo, altrimenti difficilmente reperibili.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31 luglio 2006);
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del Fondo sociale europeo;
- Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa;
- Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione dell'1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione del 29 novembre 2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria finanziaria;
- Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati sulla G.U.U.E, serie C 244/2 dell'1 ottobre 2004;
- Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C, n. 155/02 del 20 giugno 2008;

- Decisione della Commissione europea C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'Aiuto di Stato n. 182/2010 "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI";
- Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea in data 7 dicembre 2007 - Decisione C(2007) 6322 e successivamente modificato dalla Commissione europea in data 17 dicembre 2012 - Decisione C(2012) 9693;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 881 del 24 dicembre 2007 con la quale si è preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea, con Decisione n. C(2007) 6322 del 17 dicembre 2007, del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 23 febbraio 2009 recante: "Presenza d'atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1083/2006, trasmissione alla competente commissione consiliare per l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dall'art. 11 della Legge regionale n. 3/2007";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 240 del 24 aprile 2009 con la quale si è proceduto alla rimodulazione del Piano finanziario per Assi Prioritari, Settori e Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 335 del 9 giugno 2009 avente ad oggetto "Rettifica della Deliberazione di Giunta regionale n. 654 del 16 settembre 2008 avente per oggetto: Definizione e organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli Assi prioritari, dei Settori e delle Linee di intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6322 del 7 dicembre 2007", successivamente modificata con Deliberazioni di Giunta regionale n. 24 del 28 gennaio 2010 e n. 169 del 27 febbraio 2010;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 459 del 24 luglio 2009 che modifica la Deliberazione di Giunta regionale n. 1021 del 16 dicembre 2008 e la Deliberazione di Giunta regionale n. 163 dell'8 aprile 2009 ed approva il documento recante descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009 avente ad oggetto "Por Calabria FESR 2007/2013 - Asse VII - Obiettivo Operativo 7.1.3 - Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese. Costituzione di un Fondo di Garanzia Regionale PMI - Nuovi investimenti, ammodernamenti, sviluppo delle strutture aziendali dei settori commerciali, industriali, di servizio ed artigianali, ristrutturazione finanziaria";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 888 del 23 dicembre 2009, avente ad oggetto "Por Calabria FESR 2007/2013 - Asse VII - Integrazione del Fondo di garanzia regionale PMI costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 226 del 25 marzo 2010 con la quale si è proceduto alla rimodulazione del Piano finanziario dei Settori Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica, Società dell'Informazione, Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico, Sicurezza e Legalità, Turismo Sostenibile, Competitività dei Sistemi Territoriali e delle Imprese del POR Calabria FESR 2007/2013;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 256 del 24 maggio 2012 avente ad oggetto "Rimodulazione del Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007/2013, Asse VII - Sistemi produttivi";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 415 del 28 settembre 2012 avente ad oggetto "Presenza d'atto del nuovo testo del POR Calabria FESR 2007/2013", così come approvato e modificato nel corso della seduta del Comitato di Sorveglianza del 19 giugno 2012;

- Deliberazione di Giunta regionale n. 53 dell'11 febbraio 2013 avente ad oggetto "Por Calabria FESR 2007/2013 – Asse VII – Obiettivo Operativo 7.1.3 – Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese. D.G.R. n. 863 del 16 dicembre 2009 e n. 888 del 23 dicembre 2009 - Fondo di Controgaranzia; D.G.R. n. 539 del 6 dicembre 2011 - Fondo Mezzanino. Atto di indirizzo", recante la creazione di un Fondo regionale di Ingegneria Finanziaria attraverso la rimodulazione del Fondo di Controgaranzia di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009, e l'incorporazione del Fondo "Mezzanine Financing";
- Legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto "Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale";
- Decreto dirigenziale n. 2647 del 2 marzo 2012 del Dipartimento regionale "Infrastrutture, Lavori pubblici, Politiche della casa, Erp, Abr, Risorse idriche Ciclo integrato delle acque" avente per oggetto "Art. 5 Legge regionale 16 ottobre 2008 n. 36. Bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione o in proprietà – Graduatorie definitive approvate con Decreto del Dirigente Generale n. 284 del 12 gennaio 2012. Alloggi da cedere in proprietà – Cooperative – Graduatorie interventi finanziabili";
- Decreto dirigenziale n. 2648 del 2 marzo 2012 del Dipartimento regionale "Infrastrutture, Lavori pubblici, Politiche della casa, Erp, Abr, Risorse idriche Ciclo integrato delle acque" avente per oggetto "Art. 5 Legge regionale 16 ottobre 2008 n. 36. Bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione o in proprietà – Graduatorie definitive approvate con Decreto del Dirigente Generale n. 284 del 12 gennaio 2012. Alloggi da cedere in proprietà – Imprese – Graduatorie interventi finanziabili";
- Decreto dirigenziale n. 2649 del 2 marzo 2012 del Dipartimento regionale "Infrastrutture, Lavori pubblici, Politiche della casa, Erp, Abr, Risorse idriche Ciclo integrato delle acque" avente per oggetto "Art. 5 Legge regionale 16 ottobre 2008 n. 36. Bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione o in proprietà – Graduatorie definitive approvate con Decreto del Dirigente Generale n. 284 del 12 gennaio 2012. Alloggi da cedere in locazione – Imprese – Graduatorie interventi finanziabili";
- Decreto dirigenziale n. 2650 del 2 marzo 2012 del Dipartimento regionale "Infrastrutture, Lavori pubblici, Politiche della casa, Erp, Abr, Risorse idriche Ciclo integrato delle acque" avente per oggetto "Art. 5 Legge regionale 16 ottobre 2008 n. 36. Bando di concorso per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale da offrire in locazione o in proprietà – Graduatorie definitive approvate con Decreto del Dirigente Generale n. 284 del 12 gennaio 2012. Alloggi da cedere in locazione – Cooperative – Graduatorie interventi finanziabili";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 avente per oggetto "Programma operativo nel settore delle politiche della casa. Atto di indirizzo";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 7 marzo 2014 avente per oggetto "DGR n. 347/2012 – Integrazione e rimodulazione Atto di indirizzo per l'approvazione e la gestione di un programma operativo nel settore delle politiche della casa";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 147 del 17 aprile 2014 avente per oggetto "Deliberazione di G.R. n. 347/2012 e n. 93/2014 – Atto di Indirizzo per l'approvazione e la gestione di un programma operativo nel settore delle politiche della casa. Rettifica";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 452 del 30 ottobre 2014 avente per oggetto "Annullamento Delibera G.R. n. 448/2014. Deliberazione di G.R. n. 347/2012 e n. 93/2014 - Atto di Indirizzo per l'approvazione e la gestione di un programma operativo nel settore delle politiche della casa. Rettifica DGR n. 147/2014 e rimodulazione Atto di Indirizzo. Determinazione";
- Decreto dirigenziale n. 13569 del 14 novembre 2014 del Dipartimento regionale "Infrastrutture, Lavori pubblici, Politiche della casa, Erp, Abr, Risorse idriche, Ciclo integrato delle acque" avente per oggetto "D.G.R. del 7 marzo 2014 n. 93 – Programma operativo nel settore delle politiche della casa – Stralcio punto 3.3 dell'atto di indirizzo – Approvazione graduatoria";

- Nota del 21 febbraio 2011 orientativa sugli Strumenti di Ingegneria finanziaria ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (COCOF 10-0014-04-EN), traduzione a cura della Tecnostruttura delle Regioni, predisposta dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Politica Regionale in consultazione con gli altri Servizi della Commissione, che fornisce indicazioni e chiarimenti su temi relativi all'istituzione ed attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per come modificato dal Regolamento (CE) n. 1236/2011;
- Nota prot. n. 5563 del 3 luglio 2009 della Commissione europea – DG Regio in risposta ai quesiti posti dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 5213 del 31 marzo 2009, riguardante il finanziamento dei fondi di garanzia mediante il fondo FESR;
- Nota "Revised COCOF Guidance Note on Financial Engineering Instruments under art. 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006" (COCOF 10-0014-05-EN) del 10 febbraio 2012, predisposta dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Politica Regionale in consultazione con gli altri Servizi della Commissione, che fornisce indicazioni e chiarimenti su temi relativi all'istituzione ed attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per come modificato dal Regolamento (CE) n. 1236/2011;
- Decisione della Commissione Europea C(2015) 2771 del 30.04.2015, che modifica la precedente decisione C(2013) 1573 del 20.03.2013 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007- 2013), che ha introdotto alcune norme specifiche in materia di ammissibilità applicabili altri Strumenti di Ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per come modificato dal Regolamento (CE) n. 1236/2011;
- Decreto dirigenziale n. 11477 del 23.10.2015 del Dipartimento regionale “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali” che, nel prendere atto di quanto previsto dalla Decisione della Commissione C(2015) 2771 final del 30.4.2015 che modifica la decisione C(2013)1573 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013), ed al fine anche di favorire l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziato al valere sul “Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria”, ha fissato al quarto trimestre 2016 le nuove date di ultimazione dei singoli Fondi costituenti il “Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria”;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2295 del 26 marzo 2008 avente per oggetto “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”, recante norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007/2013;

- Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento si farà riferimento alle seguenti definizioni:

- a) “*Fondo*”, indica il Fondo di Garanzia Regionale per le PMI, riveniente dal POR Calabria FESR 2007/2013, di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale della Calabria n. 863 del 16 dicembre 2009, n. 888 del 23 dicembre 2009 e n. 53 dell’11 febbraio 2013;
- b) “*Soggetto gestore*”, indica il Gestore del *Fondo*, la Fincalabra SpA, Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria, iscritta nell’elenco generale di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385 e s.m.i., Ente strumentale e società in house della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, avente sede legale in Catanzaro, Via Pugliese n. 30;
- c) “*Comitato di gestione*”, indica l’organo che sovrintende alla gestione del *Fondo* ed è competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie dirette, cogaranzie e controgaranzie;
- d) “*Comitato di indirizzo e coordinamento*”, indica il Comitato previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 863 del 16 dicembre 2009, organo competente a monitorare e valutare il funzionamento del *Fondo*;
- e) “*Garanzia diretta*”, indica la garanzia prestata dal *Fondo*, per il tramite del *Soggetto gestore*, direttamente a favore dei *Soggetti finanziatori*;
- f) “*Cogaranzia*”, indica la garanzia prestata dal *Fondo*, per il tramite del *Soggetto gestore*, direttamente a favore dei *Soggetti finanziatori* e congiuntamente ai *Garanti-Confidi*;
- g) “*Controgaranzia*”, indica la garanzia prestata dal *Fondo*, per il tramite del *Soggetto gestore*, a favore dei *Garanti-Confidi*;
- h) “*PMI*”, indica le micro, le piccole e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, economicamente e finanziariamente sane, in possesso, alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*, dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, relativo alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le *PMI* devono avere almeno una sede operativa nel territorio della Regione Calabria e non rientrare nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 dell’1.10.2004);
- i) “*Soggetti finanziatori*”, indica:
 - le Banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385 e s.m.i., all’uopo convenzionate con il *Soggetto gestore* e/o con i *Garanti-Confidi*;
 - gli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385 e s.m.i., all’uopo convenzionati con il *Soggetto gestore* e/o con i *Garanti-Confidi*;
- j) “*Garante*”, indica il *Soggetto gestore*, la Fincalabra S.p.A., il quale rilascia, per conto del *Fondo*, la *Garanzia diretta* o la *Cogaranzia*;
- k) “*Garanti-Confidi*”, indica i Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all’articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003, n. 326, e s.m.i., aventi sede operativa in Calabria, che presentano richiesta di *Controgaranzia* al *Fondo*;
- l) “*Soggetto richiedente*”, indica il *Soggetto finanziatore* in caso di *Garanzia diretta* o il *Garante-Confidi* in caso di *Cogaranzia* o *Controgaranzia*;

- m) “*Soggetto beneficiario finale*”, indica la *PMI* destinataria dell’operazione oggetto della *Garanzia diretta, Cogaranzia o Controgaranzia*, ed in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al *Fondo*;
- n) “*Moltiplicatore*”, indica il rapporto tra l’ammontare delle *Garanzie dirette, Cogaranzie e Controgaranzie* in essere e le disponibilità liquide del *Fondo*. Il rilascio di *Garanzie dirette, Cogaranzie e Controgaranzie* è subordinato al rispetto del moltiplicatore massimo 5:1;
- o) “*ESL*”: l’Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l’unità di misura utilizzata per calcolare l’entità del beneficio (aiuto) concesso al *Soggetto beneficiario finale* e calcolata dal *Soggetto gestore* utilizzando il “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle *PMI*” di cui alla Decisione della Commissione europea n. C(2010) 4505 del 6.07.2010 relativa all’aiuto di Stato n. 182/2010;
- p) “*Finanziamenti a medio-lungo termine*”, indica i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, concessi dai *Soggetti finanziatori* alle *PMI*;
- q) “*Altre operazioni a breve termine*”, indicata le operazioni finanziarie, diverse dai *Finanziamenti a medio-lungo termine*, finalizzate all’attività di impresa e con durata non superiore a 18 mesi;
- r) “*Operazioni finanziarie*”, indica i *Finanziamenti a medio-lungo termine* e le *Altre operazioni a breve termine*.

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

4.1 Possono beneficiare della *Garanzia diretta*, della *Cogaranzia* o della *Controgaranzia* del *Fondo* le *PMI* economicamente e finanziariamente sane. Per *PMI* economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui sia stata positivamente valutata, a seconda della tipologia di garanzia interessata, dal *Garante*, dai *Soggetti finanziatori* e/o dai *Garanti-Confidi* - sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, della redditività e della capacità gestionale - la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell’indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai finanziamenti per i quali è richiesta la *Garanzia diretta*, la *Cogaranzia* o la *Controgaranzia*.

Alla data di presentazione della richiesta di accesso al *Fondo*, e pena l’inammissibilità della medesima richiesta alla successiva fase di istruttoria di merito, le *PMI* - ad esclusione delle “nuove imprese”, ovvero sia quelle imprese che sono state costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione all’intervento del *Fondo* e non solo utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati (o per le società di persone o ditte individuali, sulla base delle situazioni contabili relative agli ultimi due esercizi chiusi e per i quali sono state presentate le corrispondenti dichiarazioni dei redditi) - dovranno risultare in ogni caso in possesso dei seguenti parametri:

- per le società di capitali:
 - a) il rapporto tra patrimonio netto e totale del passivo, con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio approvato (esercizio più recente), non deve risultare inferiore al 4 %;
 - b) il rapporto tra oneri finanziari netti e fatturato (oppure valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali), con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio approvato, non deve risultare superiore al 15 %;
 - c) con riferimento agli ultimi due bilanci d’esercizio approvati, la perdita eventualmente conseguita in uno dei due esercizi non deve essere superiore al 20 % del relativo fatturato (oppure valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali);
 - d) il fatturato (oppure valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali) risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, non deve aver subito una riduzione superiore al 50 % rispetto al fatturato (oppure valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali) dell’esercizio precedente.

Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di accesso al *Fondo* alla successiva fase di istruttoria di merito, la singola *PMI* deve risultare in possesso di almeno tre dei quattro parametri suindicati.

Ai fini di cui sopra si intendono:

- fatturato: il valore relativo alla voce A.1 di cui all'art. 2425 del codice civile;
- valore della produzione: la somma algebrica delle voci A.1, A.2 ed A.3 di cui all'art. 2425 del codice civile;
- oneri finanziari netti: il valore negativo relativo alla lettera C) di cui all'art. 2425 del codice civile; qualora tale valore risulti positivo, l'indice si intende ovviamente rispettato;
- per le società di persone e/o ditte individuali:
 - a) il rapporto tra oneri finanziari netti e fatturato (oppure valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali), relativo all'ultimo esercizio chiuso, e per il quale sia stata presentata la corrispondente dichiarazione dei redditi, non deve risultare superiore al 15 %;
 - b) con riferimento agli ultimi due esercizi chiusi, e per i quali siano state presentate le corrispondenti dichiarazioni dei redditi, il risultato economico negativo eventualmente conseguito in uno dei due esercizi non deve essere superiore al 20 % del relativo fatturato (oppure valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali);
 - c) il fatturato (oppure valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali) relativo all'ultimo esercizio chiuso, e per il quale sia stata presentata la corrispondente dichiarazione dei redditi, non deve aver subito una riduzione superiore al 50 % rispetto al fatturato (oppure valore della produzione per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali) dell'esercizio precedente.

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di accesso al *Fondo* alla successiva fase di istruttoria di merito, la singola *PMI* deve risultare in possesso di almeno due dei tre parametri suindicati.

Ai fini di cui sopra si intendono:

- risultato economico: a) per le imprese in regime di contabilità semplificata, il valore ottenuto dalla differenza tra il valore di cui alla voce "Totale componenti positivi" e il valore di cui alla voce "Totale componenti negativi", risultanti dalla dichiarazione dei redditi; b) per le imprese in regime di contabilità ordinaria, il risultato del conto economico;
- fatturato: il valore relativo alla voce "Ricavi" di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del Tuir;
- oneri finanziari netti: il valore degli oneri finanziari, al netto dei proventi finanziari.

Il possesso dei suindicati parametri da parte delle società di persone e delle ditte individuali sarà desunto, in particolar modo, da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (il cui fac-simile è reso disponibile dal *Soggetto gestore*) sottoscritta dal legale rappresentante della *PMI* unitamente ad un professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

Relativamente alle sole *PMI* operanti nel settore edile ed ammesse alla realizzazione di programmi costruttivi di edilizia sociale di cui ai Decreti dirigenziali n. 2647, n. 2648, n. 2649 e n. 2650 del 2 marzo 2012 e n. 13569 del 14 novembre 2014, adottati dal Dipartimento regionale "Infrastrutture, Lavori pubblici, Politiche della casa, Erp, Abr, Risorse idriche Ciclo integrato delle acque", sono da considerarsi "nuove imprese", e pertanto escluse dal possesso dei parametri di cui al presente paragrafo 4.1, anche le imprese che sono state costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre due anni prima della richiesta di ammissione all'intervento del *Fondo* e non solo utilmente valutabili sulla base dell'ultimo bilancio approvato (o per le società di persone o ditte individuali, sulla base delle situazioni contabili relative all'ultimo esercizio chiuso e per il quale è stata presentata la corrispondente dichiarazione dei redditi).

- 4.2 Gli interventi a valere sul *Fondo* devono essere rivolti in favore di *PMI* e solo in attività che, a seconda della tipologia di garanzia interessata, il *Garante*, i *Soggetti finanziatori* e/o i *Garanti-Confidi*, giudicano potenzialmente redditizie. Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011, gli interventi possono essere realizzati anche in situazioni in cui la scarsa liquidità messa a disposizione dal settore finanziario mette in pericolo la prosecuzione dell'attività di imprese economicamente redditizie.

4.3 Ai fini dell'ammissibilità al *Fondo*, i *Soggetti beneficiari finali* devono possedere, alla data di presentazione della richiesta di accesso al *Fondo*, i seguenti requisiti:

- a) avere unità locale o sede operativa nel territorio della regione Calabria;
- b) essere iscritti nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
- c) essere una *PMI* in quanto in possesso dei parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 che ha recepito la raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE).

A titolo puramente informativo e non esaustivo, sono attualmente definite:

- "Microimprese": le *PMI* che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- "Piccole imprese": le *PMI* che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- "Medie imprese": le *PMI* che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua;

- d) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di liquidazione o sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale;
- e) essere economicamente e finanziariamente sani, ovverosia in possesso di una struttura patrimoniale e di una redditività, presente e prospettica, sufficienti a far fronte al servizio complessivo del debito;
- f) non essere imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione sugli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (G.U.U.E, serie C 244/2 dell'1 ottobre 2004) ed ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (CE) n. 651/2014;
- g) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 ("impegno Deggendorf");
- h) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Calabria agevolazioni a seguito di rinuncia o revoca del contributi;
- i) operare nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni, salvaguardia dell'ambiente;
- j) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con gli obblighi fiscali e con gli obblighi di applicazione del C.C.N.L., secondo le normative vigenti in materia;
- k) essere imprese che al momento della delibera dell'*operazione finanziaria* non sono in posizione di "sofferenza" così come definite nelle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia; nell'ipotesi di impresa che, al momento della delibera dell'*operazione finanziaria*, sia classificata in stato in "incaglio" (ora "Non performing exposures"), i *Soggetti finanziatori e/o i Garanti-Confidi* dovranno espressamente attestare, in occasione della richiesta di accesso al *Fondo*, di aver positivamente valutato, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, della redditività e della capacità gestionale dell'impresa, la possibilità che la stessa possa far fronte agli impegni finanziari derivanti dall'*operazione finanziaria* per la quale è richiesta la *Garanzia diretta*, la *Cogaranzia* o la *Controgaranzia*;

- l) non essere destinatari di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica);
- m) in presenza di protesti e/o iscrizioni al C.A.I. (Centrale d'Allarme Interbancaria) e/o iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse, e/o di revoche per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari, il *Soggetto finanziatore* e/o il *Garante-Confidi* dovrà esplicitare gli elementi sulla base dei quali ritenga sussistano le condizioni per l'affidamento dell'impresa.

ART. 5 - OPERAZIONI AMMISSIBILI

5.1 Investimenti

- 5.1.1 Sono ammissibili alla *Garanzia diretta*, alla *Cogaranzia* o alla *Controgaranzia* del *Fondo*, i *Finanziamenti a medio-lungo termine*, ovvero sia i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, concessi dai *Soggetti finanziatori* alle *PMI* e finalizzati alla realizzazione, in Calabria, degli investimenti connessi all'attività di impresa di seguito indicati.
- 5.1.2 Sono in particolar modo ammissibili i programmi di investimento, e le relative spese, da realizzarsi in una o più unità locali aventi sede in Calabria. L'unità locale ove viene realizzato l'investimento deve risultare dal certificato camerale; in caso di nuova unità locale, la stessa deve risultare dal certificato camerale prima del completamento dell'operazione.
- 5.1.3 Gli investimenti devono essere realizzati in conformità all'art. 17 del Regolamento (CE) n. 651/2014 e devono riguardare:
 - a) la creazione di una nuova unità locale (nuovo stabilimento produttivo);
 - b) l'ampliamento o ammodernamento di una unità locale esistente (aumento della capacità di produzione dei prodotti esistenti, innovazioni finalizzate al miglioramento delle condizioni ambientali ovvero razionalizzazione dei processi produttivi, rinnovo ed aggiornamento tecnologico);
 - c) la diversificazione della produzione di una unità locale esistente, anche mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
 - d) il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di una unità locale esistente.
- 5.1.4 Sono ammissibili solo i programmi di investimento avviati, e le relative spese effettuate, successivamente alla presentazione della richiesta di ammissione al *Fondo*; per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.
- 5.1.5 Non sono ammissibili programmi di investimento consistenti esclusivamente nell'acquisto di immobili e/o nella realizzazione di opere murarie.
- 5.1.6 Gli investimenti, a fronte dei quali sono concessi i finanziamenti oggetto della *Garanzia diretta*, della *Cogaranzia* o della *Controgaranzia* a valere sul *Fondo*, dovranno essere compatibili e coerenti con i settori ATECO 2007 ritenuti ammissibili secondo le disposizioni previste nel successivo articolo 6 del presente Regolamento.
- 5.1.7 Sono ammissibili le seguenti spese, per come definite nel Regolamento (CE) n. 651/2014:
 - a) Spese connesse agli investimenti materiali;
 - b) Spese connesse agli investimenti immateriali.Per investimenti materiali si intendono gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature.
Per investimenti immateriali si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.
- 5.1.8 Gli investimenti materiali ed immateriali devono essere utilizzati esclusivamente presso l'impresa beneficiaria dell'aiuto, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile, essere acquistati presso un

terzo alle condizioni di mercato, figurare all'attivo dell'impresa e restare presso l'impresa beneficiaria dell'aiuto per un periodo di almeno cinque anni dalla data di completamento dell'operazione, tranne i casi di cessione di azienda o ramo di azienda o sostituzione di impianti e macchinari divenuti obsoleti.

- 5.1.9 Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA.
- 5.1.10 I pagamenti dei titoli di spesa relativi all'investimento realizzato utilizzando il finanziamento garantito, cogarantito o controgarantito dal *Fondo*, devono essere effettuati, pena l'esclusione del relativo titolo di spesa, mediante bonifico bancario e/o assegno bancario e/o assegno circolare, con estratto del conto corrente bancario dedicato alle transazioni del progetto finanziato riportante i relativi addebiti.
- 5.1.11 La documentazione giustificativa di spesa (fattura o documento equipollente) dovrà riportare espressa indicazione dell'importo della spesa rendicontata, e sulla stessa dovrà essere apposto timbro recante la dicitura "*Spesa di Euro rendicontata a valere sul Fondo di Garanzia Regionale PMI – Linea di Intervento 7.1.3.1 - POR Calabria FESR 2007/2013*".
- 5.1.12 Non sono ammissibili tra gli investimenti le seguenti spese:
- imposte, tasse, ammende e penali;
 - acquisto di scorte, ricambi e materiali di consumo;
 - spese di funzionamento in generale;
 - tutte le spese non capitalizzate;
 - spese relative all'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;
 - spese di manutenzione;
 - spese per investimenti di pura sostituzione di quelli già esistenti;
 - spese relative all'attività di rappresentanza;
 - interessi passivi;
 - le spese relative a commesse interne di lavorazione;
 - spese per acquisto del suolo superiori al 10 % dell'investimento complessivo.
- 5.1.13 Non sono inoltre ammissibili tra gli investimenti:
- le spese sostenute antecedentemente la data di presentazione della richiesta di ammissione al *Fondo*;
 - le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi strettamente necessari al ciclo produttivo);
 - le spese che non sono direttamente imputabili all'operazione oggetto di finanziamento;
 - le spese che non sono riconducibili ad una delle categoria previste dal presente Regolamento;
 - le spese che non sono pertinenti con l'attività oggetto di finanziamento;
 - le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria;
 - le spese che non sono state effettivamente sostenute e che non siano verificabili in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione;
 - le spese relative all'acquisto di beni immobili tra il *Soggetto beneficiario finale* e il relativo coniuge ovvero parenti o affini entro il terzo grado;
 - le spese relative alla compravendita di beni immobili tra imprese qualora, a decorrere dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione al *Fondo*, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
- 5.1.14 Ai fini dell'ammissibilità delle spese si rinvia, per quanto compatibile, al Regolamento (CE) n. 1080/2006, al Regolamento (CE) n. 1083/2006, al Regolamento (CE) n. 1828/2006, al Regolamento (CE) n. 1407/2013, al Regolamento (CE) n. 651/2014, ed al Regolamento sulle

condizioni di ammissibilità al cofinanziamento comunitario approvato con D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008.

- 5.1.15 I *Soggetti finanziatori* e/o i *Garanti-Confidi*, a seconda della tipologia di garanzia interessata, si obbligano, con la sottoscrizione della richiesta di ammissione alla *Garanzia diretta*, *CogARANZIA* o *ControgARANZIA*, a richiedere al *Soggetto beneficiario finale* idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti e documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento) comprovante la realizzazione ed il pagamento degli investimenti, prima dell'erogazione del finanziamento ovvero entro tre mesi dall'avvenuta erogazione dello stesso (nel caso di finanziamento con erogazione a stato avanzamento lavori – Sal, tale richiesta dovrà essere avanzata in relazione all'erogazione delle singole quote di finanziamento), specificando che il mancato invio di tale documentazione potrà comportare l'inefficacia della *Garanzia diretta*, *CogARANZIA* o *ControgARANZIA*, la revoca della concessione dell'agevolazione e il pagamento da parte del *Soggetto beneficiario finale* di un importo pari all'*ESL* comunicato dal *Soggetto gestore*.
- 5.1.16 Nel caso di attivazione del *Fondo*, a pena di inefficacia della *Garanzia diretta*, *CogARANZIA* o *ControgARANZIA*, il *Soggetto finanziatore* e/o il *Garante-Confidi*, a seconda della tipologia di garanzia interessata, deve trasmettere al *Soggetto gestore* la documentazione di cui al precedente paragrafo 5.1.15 comprovante l'avvenuta realizzazione ed il pagamento degli investimenti da parte del *Soggetto beneficiario finale*.
- 5.1.17 In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al paragrafo 5.1.15 comprovante l'avvenuta realizzazione ed il pagamento degli investimenti da parte del *Soggetto beneficiario finale*, la *Garanzia diretta*, la *CogARANZIA* o la *ControgARANZIA* è inefficace.

5.2 Capitale Circolante e Liquidità aziendale

- 5.2.1 Sono ammissibili alla *Garanzia diretta*, alla *CogARANZIA* o alla *ControgARANZIA* del *Fondo*, le seguenti *operazioni finanziarie* rivolte in favore di *PMI* e solo in attività che, a seconda della tipologia di garanzia interessata, il *Garante*, i *Soggetti finanziatori* e/o i *Garanti-Confidi*, giudicano potenzialmente redditizie. Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011, gli interventi possono essere realizzati anche in situazioni in cui la scarsa liquidità messa a disposizione dal settore finanziario mette in pericolo la prosecuzione dell'attività di imprese economicamente redditizie.
- 5.2.2 Le *PMI* devono comunque essere valutate economicamente e finanziariamente sane, ovverosia in possesso di una struttura patrimoniale e di una redditività, presente e prospettica, sufficienti a far fronte al servizio complessivo del debito.
- 5.2.3 Di seguito sono elencate le *operazioni finanziarie* ammissibili e le relative finalità:

a) Consolidamento della debitoria a breve in debiti a M/L termine

Nel caso in cui il *Soggetto finanziatore* effettui l'operazione di consolidamento di crediti in essere nei confronti del medesimo istituto e/o gruppo bancario oppure nei confronti di differente istituto bancario, l'operazione è ammissibile alla *Garanzia diretta*, alla *CogARANZIA* o alla *ControgARANZIA* a condizione che:

- il tasso di interesse al quale viene regolata l'operazione di consolidamento risulti inferiore alla media ponderata dei tassi di interesse di ciascuno dei crediti a breve termine da consolidare;
- nella richiesta di accesso al *Fondo* dovranno essere indicate in dettaglio le operazioni da consolidare ed i relativi tassi applicati.

b) Rifinanziamento (estinzione ed allungamento/rinegoziazione) di debiti a M/L termine

L'operazione di rifinanziamento è ammissibile alla *Garanzia diretta*, alla *CogARANZIA* o alla *ControgARANZIA* a condizione che:

- il rifinanziamento, relativamente a posizioni debitorie che per natura (*ab origine*) sono classificate a M/L termine, abbia una durata non inferiore a 60 mesi e, comunque,

superiore di almeno 24 mesi alla durata media ponderata residua del/dei finanziamento/i da estinguere;

c) Acquisto di materie prime, semilavorati e/o merci

L'operazione è ammissibile alla *Garanzia diretta*, alla *Cogaranzia* o alla *Controgaranzia* a condizione che:

- l'importo per l'acquisto dello stock non sia superiore al 20 % del fatturato dell'ultimo esercizio chiuso (risultante dal bilancio approvato nell'ipotesi di società di capitale o dalla dichiarazione dei redditi presentata nelle ipotesi residue) precedente la data di presentazione della richiesta di accesso al *Fondo*;
- tale acquisto sia incluso in un più ampio piano d'impresa finalizzato alla crescita e/o all'espansione delle attività produttive ed economiche dell'impresa.

d) Reintegro di liquidità a fronte e nei limiti dell'80 % degli investimenti realizzati e pagati nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo

Le operazioni sono ammissibili alla *Garanzia diretta*, alla *Cogaranzia* o alla *Controgaranzia* a condizione che venga presentato quanto segue:

- relazione dettagliata sull'investimento realizzato, sulle finalità dello stesso, sui risultati previsti, e che sia prodotta, da parte dell'impresa, copia delle fatture relative agli investimenti realizzati e copia delle disposizioni di pagamento;
- relazione dettagliata sulla futura destinazione finale della liquidità reintegrata; a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese per il personale, spese per acquisto di beni e servizi, spese per assolvimento obblighi tributari e previdenziali, ecc.

e) Altre operazioni finanziarie finalizzate al sostenere i fabbisogni di capitale circolante

Rientrano in tale tipologia le seguenti operazioni di liquidità a condizione che siano esclusivamente finalizzate allo sviluppo e/o all'espansione dell'attività imprenditoriale: anticipo fatture, castelletto di sconto, anticipo contratti, anticipo contratti di credito edilizio per costruzioni.

Le operazioni sono ammissibili alla *Garanzia diretta*, alla *Cogaranzia* o alla *Controgaranzia* a condizione che venga presentata una relazione dettagliata sulle relative finalità.

f) Altre operazioni finanziarie finalizzate a sostenere la realizzazione di programmi costruttivi di edilizia sociale

Rientrano in tale tipologia i *Finanziamenti a medio-lungo termine*, ovverosia i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni, concessi dai *Soggetti finanziatori* alle *PMI* operanti nel settore edile, e finalizzati alla realizzazione di programmi costruttivi di edilizia sociale di cui ai Decreti dirigenziali n. 2647, n. 2648, n. 2649 e n. 2650 del 2 marzo 2012 e n. 13569 del 14 novembre 2014, adottati dal Dipartimento regionale "Infrastrutture, Lavori pubblici, Politiche della casa, Erp, Abr, Risorse idriche Ciclo integrato delle acque".

Le operazioni sono ammissibili alla *Garanzia diretta*, alla *Cogaranzia* o alla *Controgaranzia* a condizione che venga presentata una relazione dettagliata sulle relative finalità.

5.2.4 Sono escluse dalla *Garanzia diretta*, dalla *Cogaranzia* e dalla *Controgaranzia*, le operazioni finanziarie che non abbiano una durata e/o una scadenza stabilita e certa.

5.2.5 In caso di rinnovo dell'operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo* e adottata una nuova delibera da parte del *Soggetto finanziatore*.

ART. 6 – SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI

6.1 Sono ammissibili alla *Garanzia diretta*, alla *Cogaranzia* o alla *Controgaranzia* del *Fondo*, le operazioni in investimenti e/o capitale circolante effettuate da *PMI* e rientranti in uno o più dei settori della classificazione Ateco 2007 riportati in allegato al presente Regolamento, con le esclusioni e le limitazioni di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 "de minimis" (Allegato A) ed al Regolamento (CE) n. 651/2014 (Allegato B) ed in coerenza con quanto previsto dal POR Calabria 2007/2013.

- 6.2 Sono comunque non ammissibili alla *Garanzia diretta*, alla *Cogaranzia* o alla *Controgaranzia* del *Fondo*:
- le imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli; della pesca e/o dell'acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 1040/2000 del Consiglio; dei trasporti; dell'industria carboniera; della costruzione navale; delle fibre sintetiche;
 - le attività connesse all'esportazione. Non verranno concessi gli aiuti connessi direttamente ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non verranno altresì concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - le imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

ART. 7 – DOTAZIONE FINANZIARIA

- 7.1 L'ammontare complessivo delle risorse destinate al "Fondo di Garanzia Regionale PMI – POR Calabria FESR 2007/2013" di cui al presente Regolamento è pari ad € 20.000.000 a valere sulla Linea di Intervento 7.1.3.1 "Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete di Fondi di garanzia, la ricapitalizzazione e la riorganizzazione dei Confidi e la costituzione di un Fondo Regionale di Garanzia, Cogaranzia e Controgaranzia" dell'Asse VII "Sistemi produttivi" del POR Calabria FESR 2007/2013.
- 7.2 La dotazione finanziaria del *Fondo* risulta così ripartita:
- a) *Garanzia diretta* e *Cogaranzia*: € 15.000.000
 - b) *Controgaranzia*: € 5.000.000
- 7.3 L'ammontare complessivo delle *Garanzie dirette*, delle *Cogaranzie* o delle *Controgaranzie* concesse non potrà essere, per ciascuna tipologia di intervento di cui al precedente paragrafo 7.2. a) e 7.2. b), superiore a 5 volte l'ammontare delle relative risorse liquide disponibili del *Fondo*. In considerazione di ciò il moltiplicatore del *Fondo* è pertanto pari a 5.
- 7.4 L'Amministrazione regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie impegnate tempo per tempo a seguito di concessione delle garanzie, nonché dell'andamento delle singole tipologie di intervento di garanzia previste, si riserva la facoltà, nel corso del periodo di operatività del *Fondo*, e comunque nel rispetto e nei limiti delle garanzie, cogaranzie e controgaranzie già concesse, di decidere, con proprio provvedimento amministrativo, una differente allocazione, nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva del *Fondo*, delle risorse finanziarie stanziata tra le tipologia di intervento di cui al precedente paragrafo 7.2. a) e 7.2. b).
- 7.5 L'Amministrazione regionale, tenuto conto delle risorse finanziarie impegnate tempo per tempo a valere sui singoli quattro Fondi costituenti il Fondo unico regionale di "Ingegneria finanziaria" di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, nonché dell'andamento delle singole tipologie di intervento finanziario in essi previste, si riserva la facoltà, comunque nel rispetto e nei limiti delle garanzie, cogaranzie e controgaranzie comunque già concesse, di decidere, con proprio provvedimento amministrativo, una differente allocazione delle risorse finanziarie tra i quattro Fondi costituenti il Fondo unico regionale di "Ingegneria finanziaria".

ART. 8 – GARANZIA DIRETTA

- 8.1 **Soggetti richiedenti, Importo delle operazioni ammissibili, Natura e misura dell'intervento**
- 8.1.1 Possono richiedere la *Garanzia diretta* i *Soggetti finanziatori*, ovverosia le *Banche* e gli *Intermediari finanziari* che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il *Soggetto gestore*.

- 8.1.2 Ai fini dell'accreditamento e del successivo, eventuale, convenzionamento con il *Soggetto gestore*, i soli *Intermediari finanziari* devono inviare al *Soggetto gestore* copia degli ultimi due bilanci approvati, certificato camerale, copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
- 8.1.3 L'importo delle *operazioni finanziarie* ammissibili alla *Garanzia diretta* e/o alla *Cogaranzia* deve essere superiore ad € 30.000,00, ad esclusione delle *operazioni finanziarie* di cui al paragrafo 5.2.3, lettera a), finalizzate al Consolidamento della debitoria a breve in debiti a M/L termine. Importi pari o al di sotto di € 30.000,00 potranno essere ammessi alla sola *Controgaranzia*.
- 8.1.4 La *Garanzia diretta* è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è escutibile dai *Soggetti finanziatori* "a prima richiesta".
- 8.1.5 La *Garanzia diretta* può essere concessa per un importo massimo non superiore all'80 % dell'ammontare di ciascuna delle *operazioni finanziarie* ammesse ai benefici del *Fondo*. Per le sole operazioni di consolidamento di crediti in essere nei confronti del medesimo istituto e/o gruppo bancario, la *Garanzia diretta* può essere concessa per un importo massimo non superiore al 50 % dell'ammontare della relativa *operazione finanziaria* ammessa ai benefici del *Fondo*.
- 8.1.6 Nei limiti dell'importo massimo garantito di cui al precedente paragrafo 8.1.5, la *Garanzia diretta* copre fino all'80 % (o al 50 % nelle sole ipotesi di consolidamento di crediti in essere nei confronti del medesimo istituto e/o gruppo bancario) dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *Soggetti finanziatori* nei confronti dei *Soggetti beneficiari finali*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero di cui al successivo paragrafo 8.5.3.
- 8.1.7 Sono ammissibili alla *Garanzia diretta* più *operazioni finanziarie* per lo stesso *Soggetto beneficiario finale*; l'importo massimo della *Garanzia diretta* concedibile per ciascun *Soggetto beneficiario finale* non può superare complessivamente l'importo di € 1.000.000,00, elevabile ad un importo di € 2.500.000,00 per le sole *PMI* operanti nel settore edile ed ammesse alla realizzazione di programmi costruttivi di edilizia sociale di cui ai Decreti dirigenziali n. 2647, n. 2648, n. 2649 e n. 2650 del 2 marzo 2012 e n. 13569 del 14 novembre 2014, adottati dal Dipartimento regionale "Infrastrutture, Lavori pubblici, Politiche della casa, Erp, Abr, Risorse idriche Ciclo integrato delle acque", tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate.
- 8.1.8 Sulla quota dell'*operazione finanziaria* garantita dal *Fondo*, ad esclusione delle *operazioni finanziarie* di cui al paragrafo 5.2.3, lettera f), finalizzate a sostenere la realizzazione di programmi costruttivi di edilizia sociale, non può essere acquisita alcuna garanzia reale, assicurativa e bancaria.
- 8.1.9 L'intensità dell'agevolazione connessa al rilascio della *Garanzia diretta*, espressa in Equivalente Sovvenzione Lordo, verrà calcolata, a cura del *Soggetto gestore*, utilizzando il "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle *PMI*" di cui alla Decisione della Commissione europea n. C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'Aiuto di Stato n. 182/2010.
- 8.1.10 La *Garanzia diretta* è cumulabile, sulla stessa operazione, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dall'Unione Europea nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale.
- 8.1.11 Il *Soggetto gestore* comunica ai *Soggetti beneficiari finali*, anche tramite i *Soggetti finanziatori*, l'importo, espresso in ESL, dell'agevolazione concessa sotto forma di *Garanzia diretta*.

8.2 Richiesta di ammissione e Istruttoria

- 8.2.1 La modalità di presentazione delle richieste di ammissione alla *Garanzia diretta* del *Fondo* è a sportello, ovvero la valutazione delle richieste presentate e la relativa ammissione ai benefici del *Fondo* avverrà sulla base dell'ordine di presentazione delle richieste.
- 8.2.2 Le richieste di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente dal *Soggetto finanziatore*.
- 8.2.3 La richiesta di ammissione alla *Garanzia diretta* del *Fondo*, da compilarsi secondo le modalità previste dal presente Regolamento e mediante utilizzo dell'apposita modulistica resa disponibile sul sito web del *Soggetto gestore*, dovrà pervenire al *Soggetto gestore* entro e non oltre 90 giorni dalla data di delibera di concessione dell'*operazione finanziaria* da parte del *Soggetto finanziatore* e prima del suo perfezionamento, intendendosi per perfezionamento la stipula del contratto di finanziamento o atto equivalente. Saranno improcedibili le richieste pervenute al *Soggetto gestore* oltre i suddetti termini.
- 8.2.4 **Non è** consentito presentare la richiesta di ammissione prima della delibera di concessione delle *operazioni finanziarie* da parte dei *Soggetti finanziatori* e/o per *operazioni finanziarie* deliberate dai *Soggetti finanziatori* antecedentemente alla data dell'1 aprile 2016 (data di pubblicazione del precedente analogo Regolamento Operativo sul Bur Calabria).
- 8.2.5 La modulistica prevista dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal *Soggetto finanziatore* e dovrà contenere, in particolar modo, la richiesta di accesso al *Fondo*, i dati relativi al *Soggetto beneficiario finale* ed all'*operazione finanziaria* oggetto di intervento, le informazioni economico/finanziarie necessarie per la valutazione dell'impresa, nonché le altre informazioni richieste. Alla richiesta di ammissione dovrà essere inoltre allegata la documentazione in essa indicata.
- 8.2.6 Nel rispetto della data di ricezione delle richieste verrà assegnato un numero di posizione progressivo, che tiene conto anche delle richieste pervenute per la *Cogaranzia* e la *Controgaranzia*, sulla base del quale verranno istruite le richieste e verrà deliberata l'ammissione ai benefici del *Fondo* nei limiti delle relative disponibilità.
- 8.2.7 Non saranno istruite le richieste pervenute al *Soggetto gestore* non conformi alla modulistica prevista, non sottoscritte con timbro e firma del *Soggetto finanziatore*, con corredo documentale incompleto rispetto a quanto previsto o il cui modulo di richiesta non risulti correttamente compilato.
- 8.2.8 Qualora, a seguito della verifica della documentazione presentata, la stessa dovesse risultare incompleta, oppure qualora il *Soggetto gestore* nel corso dell'istruttoria dovesse richiedere integrazioni (dati, chiarimenti o approfondimenti) e/o rettifiche di dichiarazioni incomplete o erronee, il *Soggetto gestore* provvederà ad inoltrare al *Soggetto finanziatore* la richiesta delle integrazioni necessarie per il completamento e/o la regolarizzazione della richiesta di accesso al *Fondo*. Le integrazioni dovranno essere trasmesse al *Soggetto gestore* entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della suddetta richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine la richiesta sarà ritenuta decaduta.
- 8.2.9 Nel caso di sospensioni di istruttorie a seguito di richiesta di integrazioni, verranno istruite e deliberate le richieste di ammissione che seguono nell'ordine progressivo, sempreché vi sia la disponibilità di fondi sufficienti a non pregiudicare l'accesso al *Fondo* da parte delle richieste sospese.
- 8.2.10 Le richieste di ammissione, complete di tutta la documentazione prevista, sono istruite dal *Soggetto gestore* e deliberate dal *Comitato di gestione* entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di ammissione o di completamento della stessa, seguendo l'ordine progressivo di posizione.

- 8.2.11 Entro 7 giorni dalla data della delibera, il *Soggetto gestore* comunica al *Soggetto finanziatore* e al *Soggetto beneficiario finale* l'ammissione all'intervento del *Fondo* con l'indicazione dell'ammontare dell'*ESL* connesso al rilascio della *Garanzia diretta* oppure l'inammissibilità della richiesta con l'indicazione dei motivi di inammissibilità.
- 8.2.12 L'ammissione alla *Garanzia diretta* è deliberata dal *Comitato di gestione* nei limiti delle disponibilità delle risorse del *Fondo* di cui all'articolo 7 e nel rispetto del moltiplicatore definito nel medesimo articolo 7.
- 8.2.13 Il *Soggetto gestore* comunica tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per nuovi impegni anche attraverso il proprio sito internet, così come il ricostituirsi delle disponibilità o la relativa, differente, articolazione tra le distinte tipologie di intervento di garanzia secondo le disposizioni previste dall'articolo 7.

8.3 Variazioni e controlli

- 8.3.1 I *Soggetti finanziatori* sono tenuti a comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* eventuali variazioni della titolarità dei *Soggetti beneficiari finali* nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei *Soggetti beneficiari finali* stessi di cui siano venuti a conoscenza. La mancata comunicazione da parte del *Soggetto finanziatore* può comportare l'inefficacia della garanzia. La suddetta comunicazione deve essere effettuata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata.
- 8.3.2 I *Soggetti finanziatori* devono presentare, a pena di inefficacia, apposita richiesta di conferma della *Garanzia diretta* qualora si verificano eventi che comportano una modifica dei requisiti soggettivi o oggettivi sulla base dei quali è stata concessa la *Garanzia diretta*. In particolare, la richiesta di conferma della garanzia deve essere presentata in caso di variazioni:
- a) delle garanzie prestate dai *Soggetti beneficiari finali* in favore dei *Soggetti finanziatori*;
 - b) dell'importo e/o della scadenza dell'*operazione finanziaria* concessa dai *Soggetti finanziatori*;
 - c) dell'assetto proprietario dei *Soggetti beneficiari finali*;
 - d) delle finalità dell'intervento originariamente previsto;
 - e) in tutti i casi in cui un nuovo soggetto succeda, a titolo particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti dall'*operazione garantita*;
 - f) nella titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130.
- 8.3.3 A tutte le richieste di conferma della garanzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione di cui al paragrafo 8.2. La conferma della garanzia è deliberata dal *Comitato di gestione*.
- 8.3.4 Il *Soggetto gestore* può effettuare, anche su mandato della Regione Calabria, verifiche, controlli, visite ed ispezioni presso i *Soggetti beneficiari finali*, specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Regolamento ed indicate nel modulo di richiesta di accesso al *Fondo*, nonché al fine di accertare il rispetto degli obblighi previsti nel presente Regolamento.
- 8.3.5 I *Soggetti beneficiari finali* si obbligano a consentire, senza limitazioni, l'effettuazione dei controlli da parte degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.
- 8.3.6 I controlli sono effettuati anche mediante l'acquisizione di documenti ed informazioni presso i *Soggetti finanziatori*.

8.4 Perfezionamento delle operazioni ed Erogazione dei finanziamenti

- 8.4.1 Le operazioni di finanziamento devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento cui fa seguito l'erogazione, e possono essere regolate ad un tasso di interesse fisso o variabile liberamente contrattato tra i *Soggetti finanziatori* ed i *Soggetti beneficiari finali*.

- 8.4.2 Entro 120 giorni dalla data della delibera di ammissione alla *Garanzia diretta*, i *Soggetti finanziatori* devono far pervenire al *Soggetto gestore* una dichiarazione attestante la data di avvenuto perfezionamento dell'*operazione finanziaria*, l'importo complessivo dell'*operazione finanziaria*, la data di scadenza dell'ultima rata (in caso di finanziamenti), nonché il tasso di interesse (fisso o variabile) al quale è stata regolata l'*operazione finanziaria*; il tasso fisso deve essere espresso in punti percentuali, mentre per il tasso variabile deve essere indicato il relativo parametro di riferimento e lo spread applicato espresso in punti base.
- 8.4.3 I *Soggetti finanziatori*, entro i 30 giorni successivi all'erogazione a saldo, devono trasmettere al *Soggetto gestore* una dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, la data di scadenza dell'ultima rata con relativo piano di ammortamento, nonché il tasso di interesse applicato.
- 8.4.4 Almeno il 25 % dell'importo dell'*operazione finanziaria* ammessa all'intervento del *Fondo* deve essere erogato ai *Soggetti beneficiari finali* entro 180 giorni dalla data della delibera del *Comitato di gestione* di ammissione alla *Garanzia diretta*. Il saldo dell'*operazione finanziaria* ammessa all'intervento del *Fondo* deve essere erogato comunque entro e non oltre il 31.12.2016.
- 8.4.5 I *Soggetti finanziatori*, nell'ipotesi di erogazioni parziali, devono trasmettere al *Soggetto gestore*, entro i 30 giorni successivi dalla data di ciascuna erogazione, una dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione e l'importo erogato.
- 8.4.6 La *Garanzia diretta* ha effetto dalla data di valuta di erogazione dell'*operazione finanziaria* e non può avere una durata superiore rispetto alla durata dell'*operazione finanziaria* garantita.
- 8.4.7 La *Garanzia diretta* cessa i suoi effetti allo scadere della durata dell'*operazione finanziaria* garantita, ovvero, per le operazioni di durata superiore a 18 mesi o per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, allo scadere dell'ultima rata del piano di ammortamento.
- 8.4.8 Per le sole *operazioni finanziarie* di cui al paragrafo 5.2.3, lettera f), finalizzate a sostenere la realizzazione di programmi costruttivi di edilizia sociale, la *Garanzia diretta* può cessare i suoi effetti anche anticipatamente nell'ipotesi di frazionamento del mutuo edilizio con accollo da parte di soggetto diverso dalla *PMI* beneficiaria. Al ricorrere di tale ipotesi, la *Garanzia diretta*, o anche quota parte di essa, cessa i suoi effetti all'atto della stipula del rogito notarile di vendita delle singole unità immobiliari oggetto del programma costruttivo di edilizia sociale finanziato, con accollo o estinzione della quota parziale o integrale del mutuo edilizio da parte di soggetto diverso dal *Soggetto beneficiario finale* della *Garanzia diretta* e della sua quota parte.
- 8.4.9 La *Garanzia diretta* è priva di efficacia nei casi in cui i *Soggetti finanziatori* non abbiano rispettato i termini previsti dal presente paragrafo 8.4.
- 8.4.10 Successivamente alla data di perfezionamento dell'*operazione finanziaria*, il *Soggetto gestore* potrà richiedere al *Soggetto finanziatore* informazioni riguardanti il *Soggetto beneficiario finale* e relative al rispetto degli obblighi previsti nel presente Regolamento.

8.5 Attivazione della Garanzia diretta

- 8.5.1 In caso di inadempimento del *Soggetto beneficiario finale*, i *Soggetti finanziatori* devono avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al *Soggetto beneficiario finale* inadempiente e, per conoscenza, al *Soggetto gestore*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora.
- 8.5.2 Per "data di inadempimento" si intende:
- a) nel caso di *operazioni finanziarie* di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano d'ammortamento, la data della risoluzione o revoca. Nel caso di *operazioni finanziarie*

scadute, per revoca o risoluzione si intende l'atto, notificato al *Soggetto beneficiario finale* inadempiente, con cui il *Soggetto finanziatore* sancisce l'inadempimento;

- b) nel caso di *operazioni finanziarie* di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano d'ammortamento ovvero nel caso di *operazioni finanziarie* di durata superiore a 18 mesi, la data della prima rata scaduta e non pagata (anche parzialmente);
- c) nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insoluta, la data di ammissione del *Soggetto beneficiario finale* alle procedure concorsuali, intendendosi per tale data:
 - la data della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento;
 - la data del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
 - la data di ammissione alle altre procedure concorsuali;

8.5.3 Per "avvio delle procedure di recupero" si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste:

- a) nel caso di *operazioni finanziarie* di durata pari o inferiore a 18 mesi, nella revoca o risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione al pagamento;
- b) nel caso di *operazioni finanziarie* di durata superiore a 18 mesi nell'invio di una diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo;
- c) in caso di procedure concorsuali, nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo).

8.5.4 In presenza di più intimazioni di pagamento (sia lettere di diffida sia altri atti), costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata.

8.5.5 Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della *Garanzia diretta*, l'intimazione di pagamento di cui al precedente paragrafo 8.5.3 deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati. A tal fine, non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali di recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolte oltre interessi.

8.5.6 Per le *operazioni finanziarie* di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, a pena di inefficacia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza dell'*operazione finanziaria* e deve esserne data comunicazione al *Soggetto gestore* entro 120 giorni dalla data di scadenza dell'*operazione finanziaria*.

8.5.7 Per le *operazioni finanziarie* di durata superiore a 18 mesi e per le *operazioni finanziarie* di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, a pena di inefficacia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, inviandone comunicazione al *Soggetto beneficiario finale* inadempiente e, per conoscenza, al *Soggetto gestore*, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento.

8.5.8 A pena di inefficacia, i *Soggetti finanziatori* devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*.

8.5.9 Trascorsi 60 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo 8.5.3 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dei *Soggetti beneficiari finali*, i *Soggetti finanziatori* possono richiedere l'attivazione del *Fondo*.

8.5.10 A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere inviata al *Soggetto gestore*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo 8.5.3. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della garanzia del *Fondo*.

- 8.5.11 A pena di improcedibilità, alla richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) copia della delibera di concessione dell'*operazione finanziaria* e copia dell'atto di stipula o perfezionamento;
 - b) solo per le *operazioni finanziarie* con durata superiore a 18 mesi, copia del contratto di finanziamento;
 - c) solo per le *operazioni finanziarie* con durata non superiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento ovvero per le *operazioni finanziarie* di durata superiore a 18 mesi, documentazione attestante l'erogazione e copia del piano di ammortamento;
 - d) dichiarazione del *Soggetto finanziatore* che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita al paragrafo 8.5.2;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito, come definita al paragrafo 8.5.3, con indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;
 - l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo 8.5.3, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora; nel caso di procedure concorsuali va considerato l'importo dell'atto di procedura;
 - e) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento, decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo);
 - f) copia della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i *Soggetti finanziatori* hanno compilato il modulo di richiesta di ammissione al *Fondo*, ed in particolare:
 - per i *Finanziamenti a medio-lungo termine*, idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti e documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento) comprovante, ai sensi del paragrafo 5.1.15, la realizzazione ed il pagamento, da parte del *Soggetto beneficiario finale*, degli investimenti programmati;
 - g) copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite, con dati aggiornati sulla sede legale e/o amministrativa dell'impresa e sulla residenza e codice fiscale dei garanti;
- 8.5.12 Il *Soggetto gestore* può richiedere copia dell'eventuale documentazione di cui al paragrafo 8.5.11 che non sia stata allegata alla richiesta di attivazione, o ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. Sono improcedibili e decadono d'ufficio le richieste di attivazione per le quali la documentazione non venga trasmessa dal *Soggetto finanziatore* entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste istruttorie da parte del *Soggetto gestore*.
- 8.5.13 La richiesta di attivazione è altresì improcedibile ed è respinta d'ufficio dal *Soggetto gestore*:
- a) se presentata prima di 60 giorni dall'avvio delle procedure di recupero del credito;
 - b) se la *Garanzia diretta* risulta inefficace ai sensi del paragrafo 8.6.1.
- 8.5.14 Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 8.2 per le richieste di ammissione.
- 8.5.15 Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al paragrafo 8.5.11, verificata l'efficacia della *Garanzia diretta*, il *Soggetto gestore* propone al *Comitato di gestione* la liquidazione della perdita a favore del *Soggetto finanziatore*, secondo le percentuali prefissate. A seguito della delibera del *Comitato di gestione*, il *Soggetto gestore* liquida al *Soggetto finanziatore*, nella misura massima deliberata dal *Comitato di gestione* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*, l'importo garantito dell'ammontare dell'esposizione di cui al paragrafo 8.5.11 d).
- 8.5.16 Qualora abbia proseguito le procedure di recupero in via giudiziale, prima della liquidazione della perdita, il *Soggetto finanziatore* è tenuto ad indicare nei relativi atti legali (quali ricorso al decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo fallimentare, dichiarazione di credito) che l'*operazione finanziaria* da cui deriva la pretesa creditoria è garantita dal *Fondo* e che lo stesso

potrebbe surrogarsi, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia, nei diritti del *Soggetto finanziatore*, nei limiti della percentuale garantita.

8.5.17 Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione dell'importo garantito al *Soggetto finanziatore*, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sul *Soggetto beneficiario finale* per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al *Soggetto finanziatore* in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite. Il *Soggetto gestore* ha facoltà di delegare a terzi soggetti il recupero delle somme spettanti al *Soggetto gestore* medesimo.

8.6 Inefficacia della Garanzia diretta

- 8.6.1 Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nel presente Regolamento, la *Garanzia diretta* è inefficace:
- a) nel caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con le informazioni fornite dai *Soggetti finanziatori* nel modulo di richiesta;
 - b) se almeno il 25 % dell'importo dell'*operazione finanziaria* ammessa all'intervento del *Fondo* non è erogato ai *Soggetti beneficiari finali* entro 180 giorni dalla data della delibera del *Comitato di gestione* di ammissione alla *Garanzia diretta*;
 - c) qualora il *Soggetto finanziatore* non comunichi al *Soggetto gestore* le erogazioni parziali ed a saldo entro i 30 giorni successivi dalla data di ciascuna erogazione;
 - d) qualora il *Soggetto finanziatore* non comunichi al *Soggetto gestore* variazioni della titolarità dell'*operazione* nonché ogni altro fatto di cui sia venuto a conoscenza e che sia ritenuto rilevante ai fini della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla garanzia;
 - e) qualora il *Soggetto finanziatore* non dimostri di aver effettuato, con le modalità ed entro i termini previsti dai paragrafi 5.1.15, 5.1.16 e 5.1.17, la verifica della realizzazione degli investimenti da parte del *Soggetto beneficiario finale*;
 - f) nel caso in cui siano state acquisite ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie sulla quota già garantita dal *Fondo*;
 - g) qualora risulti che la *Garanzia diretta* è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, che il *Soggetto finanziatore* avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
 - h) nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi del paragrafo 8.3, vengano riscontrate delle irregolarità ed inadempienze attribuibili al *Soggetto finanziatore*;
 - i) se la richiesta di attivazione è presentata oltre 120 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero del credito;
 - j) qualora l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo 8.5.3 non contenga la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal debito residuo e dagli interessi maturati;
 - k) per le *operazioni finanziarie* di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, qualora l'avvio delle procedure di recupero avvenga oltre 90 giorni dalla data di scadenza dell'*operazione finanziaria*;
 - l) per le *operazioni finanziarie* di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, qualora l'avvio delle procedure di recupero non venga comunicato al *Soggetto gestore* entro 120 giorni dalla data di scadenza dell'*operazione finanziaria*;
 - m) per le *operazioni finanziarie* di durata superiore a 18 mesi e per le *operazioni finanziarie* di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, qualora l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo 8.5.3 non venga inviata al *Soggetto beneficiario finale* e, per conoscenza, al *Soggetto gestore* entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento;
 - n) qualora i *Soggetti finanziatori* non usino la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*;

- o) nel caso siano accertate gravi irregolarità che abbiano comportato o concorso a determinare o ad aggravare la perdita a carico del *Fondo*, attribuibili al *Soggetto finanziatore*;
- p) per i *Finanziamenti a medio-lungo termine* qualora il *Soggetto finanziatore* non trasmetta la documentazione di cui ai paragrafi 5.1.15 e 8.5.11.

8.6.2 Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, rilevata la circostanza che dà o potrebbe dar luogo alla inefficacia della *Garanzia diretta*, il *Soggetto gestore*, previa delibera del *Comitato di gestione*, comunica ai *Soggetti finanziatori* l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

8.6.3 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia, gli interessati possono presentare al *Soggetto gestore* scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il *Soggetto gestore* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

8.6.4 Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Comitato di gestione* delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia in capo al *Soggetto beneficiario* finale, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Soggetto gestore* comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

8.7 Obblighi del Soggetto beneficiario finale e del Soggetto finanziatore

8.7.1 Fatti salvi gli ulteriori obblighi indicati nel presente Regolamento, il *Soggetto beneficiario finale* è obbligato a:

- a) fornire le informazioni ed eventuale documentazione integrativa richiesta dal *Soggetto gestore* al *Soggetto finanziatore* nel corso dell'istruttoria;
- b) utilizzare l'*operazione finanziaria* oggetto della *Garanzia diretta* per finalità direttamente ed esclusivamente connesse all'attività d'impresa, in coerenza con quanto indicato nella richiesta di intervento e con quanto previsto nel presente Regolamento;
- c) comunicare al *Soggetto finanziatore* e al *Soggetto gestore* ogni atto o fatto ritenuto rilevante in relazione all'*operazione finanziaria* garantita, nonché a comunicare eventuali variazioni intervenute al piano inizialmente previsto e presentato ai fini dell'intervento del *Fondo*;
- d) ricevere l'erogazione del saldo dell'*operazione* da parte del *Soggetto finanziatore* comunque entro e non oltre il termine del 31.12.2016;
- e) comunicare al *Soggetto finanziatore* ed al *Soggetto gestore*, nell'ipotesi di investimenti realizzati di cui al paragrafo 5.1, la data di ultimazione dell'investimento entro 60 giorni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile (fattura o documento equipollente);
- f) assicurare, senza limitazioni, ai soggetti e agli organismi regionali, nazionali e comunitari che per norma hanno il diritto di verifica e controllo, la possibilità di effettuare ispezioni e controlli e l'accesso a libri contabili ed a qualsiasi altro documento;
- g) conservare la documentazione relativa alla richiesta di ammissione al *Fondo* e la documentazione amministrativa e contabile relativa all'*operazione finanziaria* garantita, fino alla regolare estinzione della *Garanzia diretta* ovvero, in caso di attivazione della *Garanzia diretta*, fino a completo esaurimento dell'iter di recupero del credito nei confronti del *Soggetto beneficiario finale*.

8.7.2 Fatti salvi gli ulteriori obblighi indicati nel presente Regolamento, il *Soggetto finanziatore* è obbligato a:

- a) perfezionare l'*operazione finanziaria* ammessa alla *Garanzia diretta* del *Fondo* entro 90 giorni dalla data della delibera di concessione della *Garanzia diretta* da parte del *Soggetto gestore* e darne comunicazione allo stesso;

- b) erogare il saldo dell'*operazione finanziaria* comunque entro e non oltre il termine del 31.12.2016;
- c) trasmettere al *Soggetto gestore* le informazioni e la documentazione fornite dal *Soggetto beneficiario finale* in relazione alla richiesta di accesso alla *Garanzia diretta*;
- d) conservare la documentazione, compresa quella acquisita dal *Soggetto beneficiario finale*, utilizzata per la presentazione della richiesta di *Garanzia diretta*, fino alla regolare estinzione della *Garanzia diretta* ovvero, in caso di attivazione della *Garanzia diretta*, fino a completo esperimento dell'iter di recupero del credito nei confronti del *Soggetto beneficiario finale*;
- e) comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* eventuali atti o fatti ritenuti rilevanti sul *Soggetto beneficiario finale* garantito e sull'andamento dell'operazione garantita, di cui siano venuti a conoscenza;
- f) comunicare preventivamente al *Soggetto gestore* le eventuali variazioni previste dal paragrafo 8.3;
- g) non acquisire ulteriori garanzie reali, bancarie ed assicurative sulla quota dell'*operazione finanziaria* già assistita dalla garanzia del *Fondo*;
- h) rispettare i termini e le scadenze previste dal presente Regolamento;
- i) assicurare, senza limitazioni, al *Soggetto gestore*, alla Regione Calabria, ai soggetti e agli organismi regionali, nazionali e comunitari che per norma hanno il diritto di verifica e controllo, la possibilità di effettuare ispezioni e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione del *Fondo* e delle *operazioni finanziarie* per le finalità previste dal presente Regolamento, nonché di effettuare accertamenti documentali relativi alla richiesta e/o concessione della *Garanzia diretta*;
- j) trasmettere annualmente al *Soggetto gestore*, entro il 31 gennaio di ogni anno, un elenco, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, relativo alle *operazioni finanziarie* effettuate e garantite dal *Fondo*, contenente la denominazione delle singole imprese finanziate, nonché, distintamente per ciascuna, le seguenti informazioni: importo del finanziamento accordato, data prevista di scadenza dell'ultima rata, importo del debito residuo in linea capitale, numero ed importo complessivo delle rate scadute e pagate, numero ed importo complessivo delle rate scadute e non pagate, stato del credito.

8.8 Revoca della concessione dell'agevolazione

8.8.1 Il *Soggetto gestore* potrà procedere all'adozione di provvedimenti di revoca dell'agevolazione concessa al *Soggetto beneficiario finale* nei seguenti casi:

- a) qualora il *Soggetto beneficiario finale* abbia compilato la richiesta di ammissione sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*;
- b) l'*operazione finanziaria* oggetto della *Garanzia diretta* non sia stata utilizzata per le finalità previste nel presente Regolamento ed indicate nel modulo di richiesta della *Garanzia diretta*;
- c) nell'ipotesi di realizzazione di investimenti:
 - l'investimento non sia stato effettivamente realizzato in conformità con le finalità indicate nella richiesta di ammissione all'intervento del *Fondo*;
 - qualora il *Soggetto beneficiario finale* non abbia inviato al *Soggetto finanziatore* idonea documentazione (copia delle fatture o documentazione equipollente) comprovante la realizzazione degli investimenti;
 - l'investimento sia stato avviato, e le relative spese effettuate, prima della presentazione della richiesta di ammissione al *Fondo*;
 - i beni acquistati siano alienati, ceduti o distolti dall'uso nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni, tranne i casi di cessione di azienda o ramo di azienda o sostituzione funzionale di impianti e macchinari divenuti obsoleti;
 - siano intervenute modifiche sostanziali all'investimento che facciano venire meno i requisiti che hanno comportato la concessione della garanzia, previsti dal presente Regolamento;

- d) cessazione dell'attività dell'impresa *Soggetto beneficiario finale* nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni;
 - e) trasferimento dell'unità locale oggetto dell'agevolazione al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni;
 - f) fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa *Soggetto beneficiario finale* ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni successivi al completamento delle operazioni;
 - g) qualora la documentazione richiesta in sede di controlli, di cui al paragrafo 8.3, pervenga oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
 - h) mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente Regolamento.
- 8.8.2 Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca della concessione dell'agevolazione, il *Soggetto gestore*, previa delibera del *Comitato di gestione*, comunica ai *Soggetti finanziatori* ed ai *Soggetti beneficiari finali* l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
- 8.8.3 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione, gli interessati possono presentare al *Soggetto gestore* scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il *Soggetto gestore* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
- 8.8.4 Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Comitato di gestione* delibera, con provvedimento motivato, la revoca della concessione dell'agevolazione in capo al *Soggetto beneficiario finale*, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Soggetto gestore* comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.
- 8.8.5 La revoca dell'agevolazione comporta l'obbligo, per il *Soggetto beneficiario finale*, di corrispondere al *Soggetto gestore* una somma pari all'importo dell'*ESL* relativo alla *Garanzia diretta*, comunicato dal medesimo *Soggetto gestore* in occasione dell'ammissione alla garanzia. Il *Soggetto gestore* provvederà al recupero del suddetto importo, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi.
- 8.8.6 Nel caso in cui, in sede di controllo, il *Soggetto gestore* accerti che i costi ammissibili dell'investimento a fronte del quale è stato concesso il finanziamento oggetto della garanzia, risultino inferiori al suddetto finanziamento, e qualora l'investimento risulti comunque organico e funzionale, la garanzia verrà confermata, ma l'agevolazione verrà proporzionalmente ridotta ed il *Soggetto beneficiario finale* dovrà corrispondere al *Soggetto gestore* una somma pari all'importo della riduzione dell'agevolazione riferita all'*ESL* connesso alla garanzia, comunicato in occasione dell'ammissione al fondo. Il recupero avverrà secondo le modalità previste al paragrafo 8.8.5.

ART. 9 – COGARANZIA

- 9.1 La *Cogaranzia* può essere rilasciata dal *Fondo* congiuntamente ai *Garanti-Confidi* che:
- rilasciano sulle *operazioni finanziarie* cogarantite una garanzia con caratteristiche identiche a quelle della *Garanzia diretta* disciplinata dall'articolo 8 del presente Regolamento;
 - abbiano stipulato con il *Soggetto gestore* e con i *Soggetti finanziatori* coinvolti una specifica convenzione per la gestione della *Cogaranzia*.
- 9.2 Ciascuna *operazione finanziaria* non può essere garantita, congiuntamente dal *Fondo* e dai *Garanti-Confidi*, in misura superiore alle percentuali massime di copertura determinate nel presente Regolamento. In particolar modo, la garanzia può essere concessa congiuntamente dal *Fondo* e dal *Garante-Confidi* per un importo complessivo non superiore all'80 %

dell'ammontare di ciascuna delle *operazioni finanziarie* ammessa ai benefici del *Fondo*, e comunque non può superare complessivamente, per un singolo *Soggetto beneficiario finale*, l'importo di € 1.000.000,00.

- 9.3 Su ciascuna *operazione finanziaria* garantita congiuntamente dal *Fondo* e dal *Garante-Confidi*, la *Cogaranzia* rilasciabile dal *Fondo* non può essere superiore al 70 % della percentuale massima di copertura determinata dal paragrafo 8.1.5.
- 9.4 Su ciascuna *operazione finanziaria* da esso cogarantita, il *Garante-Confidi* si riserva la facoltà di richiedere la concessione della *Controgaranzia* nei limiti percentuali massimi previsti dal successivo paragrafo 10.1.5.
- 9.5 La convenzione stipulata tra il *Soggetto gestore* ed il *Garante-Confidi* regolerà, nei limiti delle misure massime dell'agevolazione previsti dai precedenti paragrafi 9.2, 9.3 e 9.4, i criteri, le modalità e le procedure di concessione della *Cogaranzia* e di attivazione della medesima.
- 9.6 La *Cogaranzia* è rilasciata da *Fondo* con beneficio della divisione ex articolo 1947 del codice civile ed è pertanto prestata esclusivamente in favore del *Soggetto finanziatore* ed è escutibile esclusivamente da quest'ultimo (o da soggetto cessionario autorizzato), con esclusione di ogni altro soggetto in deroga all'articolo 1954 del codice civile.
- 9.7 I *Garanti-Confidi* che richiedono l'intervento di *Cogaranzia* del *Fondo* sono tenuti al rispetto dei medesimi obblighi previsti nel presente Regolamento con particolare riferimento alle *operazioni finanziarie* ammissibili, ai massimali ammissibili e al calcolo dell'agevolazione. Ulteriori specifiche saranno contenute nelle convenzioni di cui al precedente paragrafo 9.5.
- 9.8 Per quanto non espressamente stabilito nella convenzione tra i *Confidi* e il *Soggetto gestore*, si applicano alla *Cogaranzia* tutti i criteri, le modalità e le procedure di concessione previste per la *Garanzia diretta* nell'articolo 8 del presente Regolamento.

ART. 10 – CONTROGARANZIA

10.1 Soggetti richiedenti, Importo delle operazioni ammissibili, Natura e misura dell'intervento

- 10.1.1 Possono richiedere la *Controgaranzia* i *Garanti-Confidi*, ovvero i Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003, n. 326, e s.m.i., aventi sede operativa in Calabria, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385 e s.m.i. o iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385 e s.m.i., ovvero nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385 e s.m.i.
- 10.1.2 I *Garanti-Confidi*, per poter accedere all'intervento del *Fondo*, devono stipulare con il *Soggetto gestore* apposita convenzione che regolerà i criteri, le modalità e le procedure di concessione ed attivazione delle garanzie.
- 10.1.3 Ai fini dell'accreditamento e del successivo, eventuale, convenzionamento, i *Garanti-Confidi* devono inviare al *Soggetto gestore* la seguente documentazione:
- a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385 e s.m.i., ovvero nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385 e s.m.i.;
 - b) copia degli ultimi due bilanci approvati;
 - c) informazioni sul *Garante-Confidi* redatte su apposito modulo predisposto dal *Soggetto gestore*, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale;
 - d) copia del regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del *Garante-Confidi*, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle *PMI* consorziate o socie;
 - e) elenco e copia delle convenzioni sottoscritte dal *Garante-Confidi* con i *Soggetti finanziatori*, da cui risulti in modo chiaro ed esplicito che la garanzia concessa dai *Garanti-Confidi* è a

prima richiesta, ha caratteristiche identiche ed è prestata con le medesime modalità della *Garanzia diretta* previste dall'articolo 8 del presente Regolamento;

f) certificato camerale.

L'accreditamento è deliberato dal *Comitato di gestione* tenuto conto delle valutazioni di merito compiute dal *Soggetto gestore* sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite.

La documentazione di cui ai precedenti punti b) e c) del presente paragrafo deve essere inviata annualmente entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio.

La documentazione di cui ai precedenti punti d) ed e) del presente paragrafo deve essere nuovamente inviata al *Soggetto gestore* in caso di intervenute modifiche della stessa.

- 10.1.4 La *Controgaranzia* è “a prima richiesta” ed è esplicita, incondizionata ed irrevocabile.
- 10.1.5 La *Controgaranzia* è concessa ai *Garanti-Confidi* in misura non superiore all'80 % dell'importo da essi garantito sulle *operazioni finanziarie*, a condizione che:
- a) la garanzia concessa dai *Garanti-Confidi* sia a sua volta “a prima richiesta”, abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della *Garanzia diretta* previste dall'articolo 8 del presente Regolamento;
 - b) i *Garanti-Confidi* abbiano garantito una quota non superiore all'80 % dell'ammontare di ciascuna *operazione finanziaria*.
- 10.1.6 E' esclusa la concessione della *Controgaranzia* per le operazioni di consolidamento di crediti in essere nei confronti del medesimo istituto e/o gruppo bancario, qualora sulla stessa *operazione finanziaria* sia, contestualmente, o successivamente, attivata la *Cogaranzia*.
- 10.1.7 Nei limiti dell'importo massimo garantito, la *Controgaranzia* copre fino all'80 % della somma liquidata dai *Garanti-Confidi* ai *Soggetti finanziatori*.
- 10.1.8 Sono ammissibili alla *Controgaranzia* più *operazioni finanziarie* per lo stesso *Soggetto beneficiario finale*; l'importo massimo della *Controgaranzia* concedibile per ciascun *Soggetto beneficiario finale* non può superare complessivamente l'importo di € 1.000.000,00.
- 10.1.9 Sulla quota dell'*operazione finanziaria* garantita dai *Garanti-Confidi* non può essere acquisita alcuna garanzia reale, assicurativa e bancaria.
- 10.1.10 La *Controgaranzia* è escutibile, in caso di inadempimento dei *Soggetti beneficiari finali*, a semplice richiesta:
- a) dei *Garanti-Confidi* ammessi all'intervento del *Fondo* che hanno già pagato il debito da essi garantito, ovvero,
 - b) dei *Soggetti finanziatori*, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei *Garanti-Confidi*.
- 10.1.11 L'intensità dell'agevolazione connessa al rilascio della *Controgaranzia*, espressa in Equivalente Sovvenzione Lordo, verrà calcolata, a cura del *Soggetto gestore*, utilizzando il “Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI” di cui alla Decisione della Commissione europea n. C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'Aiuto di Stato n. 182/2010.
- 10.1.12 La *Controgaranzia* è cumulabile, sulla stessa operazione, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dall'Unione Europea nella Carta degli Aiuti a Finalità regionale.
- 10.1.13 Il *Soggetto gestore* comunica ai *Soggetti beneficiari finali*, anche tramite i *Garanti-Confidi*, l'importo, espresso in *ESL*, dell'agevolazione concessa sotto forma di *Controgaranzia*.

10.2 Richiesta di ammissione e Istruttoria

10.2.1 La modalità di presentazione delle richieste di ammissione alla *Controgaranzia* del *Fondo* è a sportello, ovvero la valutazione delle richieste presentate e la relativa ammissione ai benefici del *Fondo* avverrà sulla base dell'ordine di presentazione delle richieste.

10.2.2 Le richieste di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente dai *Garanti-Confidi*.

- 10.2.3 La richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*, da compilarsi secondo le modalità previste dal presente Regolamento e mediante utilizzo dell'apposita modulistica resa disponibile sul sito web del *Soggetto gestore* e sul sito web della Regione Calabria (Dipartimento Attività Produttive), dovrà pervenire al *Soggetto gestore* entro e non oltre 90 giorni dalla data:
- di delibera di concessione dell'*operazione finanziaria* da parte del *Soggetto finanziatore* e prima del suo perfezionamento, intendendosi per perfezionamento la stipula del contratto di finanziamento o atto equivalente; oppure
 - di delibera di concessione della garanzia da parte del *Garante-Confidi*;
- e comunque relativamente ad *operazioni finanziarie* deliberate dai *Soggetti finanziatori* e garanzie deliberate dai *Garanti-Confidi* successivamente alla data pubblicazione del presente Regolamento sul Bur Calabria.
- Saranno improcedibili le richieste pervenute al *Soggetto gestore* oltre i suddetti termini.
- 10.2.4 Copia della richiesta di ammissione dovrà essere trasmessa dal *Garante-Confidi* al *Soggetto finanziatore* ed al *Soggetto beneficiario finale*.
- 10.2.5 Le richieste di ammissione dovranno pervenire al *Soggetto gestore*:
- a) successivamente alla delibera della concessione della garanzia da parte dei *Garanti-Confidi*; e comunque,
 - b) anteriormente alla data di perfezionamento delle *operazioni finanziarie* a cui la garanzia oggetto della richiesta si riferisce.
- 10.2.6 La modulistica prevista dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal *Garante-Confidi* e dovrà contenere, in particolar modo, la richiesta di accesso al *Fondo*, i dati relativi al *Soggetto beneficiario finale*, al *Soggetto finanziatore* ed all'*operazione finanziaria* oggetto di intervento, le informazioni economico/finanziarie necessarie per la valutazione dell'impresa, nonché le altre informazioni richieste. Alla richiesta di ammissione dovrà essere inoltre allegata la documentazione in essa indicata.
- 10.2.7 Nel rispetto della data di ricezione delle richieste verrà assegnato un numero di posizione progressivo, che tiene conto anche delle richieste pervenute per la *Garanzia diretta* e per la *Cogaranzia*, sulla base del quale verranno istruite le richieste e verrà deliberata l'ammissione ai benefici del *Fondo* nei limiti delle relative disponibilità.
- 10.2.8 Non saranno istruite le richieste pervenute al *Soggetto gestore* non conformi alla modulistica prevista, non sottoscritte con timbro e firma del *Garante-Confidi*, con corredo documentale incompleto rispetto a quanto previsto o il cui modulo di richiesta non risulti correttamente compilato.
- 10.2.9 Qualora, a seguito della verifica della documentazione presentata, la stessa dovesse risultare incompleta, oppure qualora il *Soggetto gestore* nel corso dell'istruttoria dovesse richiedere integrazioni (dati, chiarimenti o approfondimenti) e/o rettifiche di dichiarazioni incomplete o erranee, il *Soggetto gestore* provvederà ad inoltrare al *Garante-Confidi* la richiesta delle integrazioni necessarie per il completamento e/o la regolarizzazione della richiesta di accesso al *Fondo*. Le integrazioni dovranno essere trasmesse al *Soggetto gestore* entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della suddetta richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine la richiesta sarà ritenuta decaduta.
- 10.2.10 Nel caso di sospensioni di istruttorie a seguito di richiesta di integrazioni, verranno istruite e deliberate le richieste di ammissione che seguono nell'ordine progressivo, sempreché vi sia la disponibilità di fondi sufficienti a non pregiudicare l'accesso al *Fondo* da parte delle richieste sospese.
- 10.2.11 Le richieste di ammissione, complete di tutta la documentazione prevista, sono istruite dal *Soggetto gestore* e deliberate dal *Comitato di gestione* entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di ammissione o di completamento della stessa, seguendo l'ordine progressivo di posizione.

- 10.2.12 Entro 7 giorni dalla data della delibera, il *Soggetto gestore* comunica al *Garante-Confidi* l'ammissione all'intervento del *Fondo* con l'indicazione dell'ammontare dell'*ESL* connesso al rilascio della *Controgaranzia* oppure l'inammissibilità della richiesta con l'indicazione dei motivi di inammissibilità. I *Garanti-Confidi* dovranno comunicare ai *Soggetti finanziatori* ed ai *Soggetti beneficiari finali* l'avvenuta concessione o il rigetto della *Controgaranzia*, trasmettendo copia della comunicazione del relativo esito.
- 10.2.13 L'ammissione alla *Controgaranzia* è deliberata dal *Comitato di gestione* nei limiti delle disponibilità delle risorse del *Fondo* di cui all'articolo 7 e nel rispetto del moltiplicatore definito nel medesimo articolo 7.
- 10.2.14 Il *Soggetto gestore* comunica tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per nuovi impegni anche attraverso il proprio sito internet, così come il ricostituirsi delle disponibilità o la relativa, differente, articolazione tra le distinte tipologie di intervento di garanzia secondo le disposizioni previste dall'articolo 7.

10.3 Variazioni e controlli

- 10.3.1 I *Garanti-Confidi* e/o i *Soggetti finanziatori* sono tenuti a comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* eventuali variazioni della titolarità dei *Soggetti beneficiari finali* nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei *Soggetti beneficiari finali* stessi di cui siano venuti a conoscenza. La mancata comunicazione da parte del *Garanti-Confidi* e/o del *Soggetto finanziatore* può comportare l'inefficacia della *Controgaranzia*. La suddetta comunicazione deve essere effettuata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento.
- 10.3.2 I *Garanti-Confidi* devono presentare, a pena di inefficacia, apposita richiesta di conferma della *Controgaranzia* qualora si verificano eventi che comportano una modifica dei requisiti soggettivi o oggettivi sulla base dei quali è stata concessa la *Controgaranzia*. In particolare, la richiesta di conferma della garanzia deve essere presentata in caso di variazioni:
- a) del *Soggetto finanziatore*;
 - b) dell'importo e/o della scadenza dell'*operazione finanziaria* concessa dai *Soggetti finanziatori*;
 - c) delle garanzie prestate dai *Garanti-Confidi* in favore dei *Soggetti finanziatori*;
 - d) dell'assetto proprietario dei *Soggetti beneficiari finali*;
 - e) delle finalità dell'intervento originariamente previsto;
 - f) in tutti i casi in cui un nuovo soggetto succeda, a titolo particolare o universale, nelle obbligazioni derivanti dall'*operazione garantita*;
 - g) nella titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130.
- 10.3.3 A tutte le richieste di conferma della *Controgaranzia* si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione di cui al paragrafo 10.2. La conferma della *Controgaranzia* è deliberata dal *Comitato di gestione*.
- 10.3.4 Il *Soggetto gestore* può effettuare, anche su mandato della Regione Calabria, verifiche, controlli, visite ed ispezioni presso i *Soggetti beneficiari finali*, specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Regolamento ed indicate nel modulo di richiesta di accesso al *Fondo*, nonché al fine di accertare il rispetto degli obblighi previsti nel presente Regolamento.
- 10.3.5 I *Soggetti beneficiari finali* si obbligano a consentire, senza limitazioni, l'effettuazione dei controlli da parte degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.
- 10.3.6 I controlli sono effettuati anche mediante l'acquisizione di documenti ed informazioni presso i *Garanti-Confidi* e/o presso i *Soggetti finanziatori*.

10.4 Perfezionamento delle operazioni ed Erogazione dei finanziamenti

- 10.4.1 Le operazioni di finanziamento devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento cui fa seguito un atto di erogazione e possono essere regolate ad un tasso di interesse fisso o variabile liberamente contrattato tra i *Soggetti finanziatori* ed i *Soggetti beneficiari finali*.
- 10.4.2 Entro 120 giorni dalla data della delibera di ammissione alla *Controgaranzia*, i *Garanti-Confidi* e/o i *Soggetti finanziatori* devono far pervenire al *Soggetto gestore* una dichiarazione attestante la data di avvenuto perfezionamento dell'*operazione finanziaria*, l'importo complessivo dell'*operazione finanziaria*, la data di scadenza dell'ultima rata (in caso di finanziamenti), nonché il tasso di interesse (fisso o variabile) al quale è stata regolata l'*operazione finanziaria*; il tasso fisso deve essere espresso in punti percentuali, mentre per il tasso variabile deve essere indicato il relativo parametro di riferimento e lo spread applicato espresso in punti base.
- 10.4.3 I *Garanti-Confidi* e/o i *Soggetti finanziatori*, entro i 30 giorni successivi all'erogazione a saldo, devono trasmettere al *Soggetto gestore* una dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, la data di scadenza dell'ultima rata con relativo piano di ammortamento, nonché il tasso di interesse applicato.
- 10.4.4 Almeno il 25 % dell'importo dell'*operazione finanziaria* ammessa all'intervento del *Fondo* deve essere erogato ai *Soggetti beneficiari finali* entro 180 giorni dalla data della delibera del *Comitato di gestione* di ammissione alla *Controgaranzia*. Il saldo dell'*operazione finanziaria* ammessa all'intervento del *Fondo* deve essere erogato comunque entro e non oltre il 31.12.2016.
- 10.4.5 I *Garanti-Confidi* e/o i *Soggetti finanziatori*, nell'ipotesi di erogazioni parziali, devono trasmettere al *Soggetto gestore*, entro i 30 giorni successivi dalla data di ciascuna erogazione, una dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione e l'importo erogato.
- 10.4.6 La *Controgaranzia* ha effetto dalla data di valuta di erogazione dell'*operazione finanziaria* e non può avere una durata superiore rispetto alla durata dell'*operazione finanziaria* garantita.
- 10.4.7 La *Controgaranzia* cessa i suoi effetti allo scadere della durata dell'operazione, ovvero, per le operazioni di durata superiore a 18 mesi o per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, allo scadere dell'ultima rata del piano di ammortamento.
- 10.4.8 La *Controgaranzia* è priva di efficacia nei casi in cui i *Garanti-Confidi* e/o i *Soggetti finanziatori* non abbiano rispettato i termini previsti dal paragrafo 10.4.
- 10.4.9 Successivamente alla data di perfezionamento dell'*operazione finanziaria*, il *Soggetto gestore* potrà richiedere al *Garante-Confidi* e/o al *Soggetto finanziatore* informazioni riguardanti il *Soggetto beneficiario finale* e relative al rispetto degli obblighi previsti nel presente Regolamento.

10.5 Attivazione della Controgaranzia

- 10.5.1 La *Controgaranzia* "a prima richiesta" è escutibile, in caso di inadempimento dei *Soggetti beneficiari finali*, a richiesta:
- a) dei *Garanti-Confidi* ammessi all'intervento del *Fondo* che hanno già pagato la quota da essi garantita; ovvero,
 - b) dei *Garanti-Confidi* ammessi all'intervento del *Fondo* che hanno assunto l'impegno a pagare la quota da essi garantita; ovvero,
 - c) dei *Soggetti finanziatori*, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei *Garanti-Confidi* e previo avvio delle procedure di recupero del credito nei confronti di questi ultimi.
- 10.5.2 In caso di inadempimento del *Soggetto beneficiario finale*, i *Soggetti finanziatori* devono avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al *Soggetto beneficiario finale*

inadempiente e, per conoscenza, al *Soggetto gestore*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora.

10.5.3 Per "data di inadempimento" si intende:

- a) nel caso di *operazioni finanziarie* di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano d'ammortamento, la data della risoluzione o revoca. Nel caso di *operazioni finanziarie* scadute, per revoca o risoluzione si intende l'atto, notificato al *Soggetto beneficiario finale* inadempiente, con cui il *Soggetto finanziatore* sancisce l'inadempimento;
- b) nel caso di *operazioni finanziarie* di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano d'ammortamento ovvero nel caso di *operazioni finanziarie* di durata superiore a 18 mesi, la data della prima rata scaduta e non pagata (anche parzialmente);
- c) nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insolta, la data di ammissione del *Soggetto beneficiario finale* alle procedure concorsuali, intendendosi per tale data:
 - la data della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento;
 - la data del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
 - la data di ammissione alle altre procedure concorsuali.

10.5.4 Per "avvio delle procedure di recupero" si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste:

- a) nel caso di *operazioni finanziarie* di durata pari o inferiore a 18 mesi, nella revoca o risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione al pagamento;
- b) nel caso di *operazioni finanziarie* di durata superiore a 18 mesi nell'invio di una diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo;
- c) in caso di procedure concorsuali, nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo).

10.5.5 In presenza di più intimazioni di pagamento (sia lettere di diffida sia altri atti), costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata.

10.5.6 Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della *Controgaranzia*, l'intimazione di pagamento di cui al precedente paragrafo 10.5.4 deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati. A tal fine, non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali di recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolte oltre interessi.

10.5.7 Per le *operazioni finanziarie* di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, a pena di inefficacia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza dell'*operazione finanziaria* e deve esserne data comunicazione al *Soggetto gestore* entro 120 giorni dalla data di scadenza dell'*operazione finanziaria*.

10.5.8 Per le *operazioni finanziarie* di durata superiore a 18 mesi e per le *operazioni finanziarie* di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, a pena di inefficacia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, inviandone comunicazione al *Soggetto beneficiario finale* inadempiente e, per conoscenza, al *Soggetto gestore*, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento.

10.5.9 A pena di inefficacia, i *Garanti-Confidi* ed i *Soggetti finanziatori* devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*.

- 10.5.10 La richiesta di attivazione del *Fondo* può essere presentata dal *Garante-Confidi* al *Soggetto gestore*:
- a) a seguito del versamento dell'importo dovuto dal *Garante-Confidi* al *Soggetto finanziatore*;
 - b) prima del versamento ed a fronte di una dichiarazione di impegno del *Garante-Confidi* a pagare l'importo dovuto al *Soggetto finanziatore*.
- 10.5.11 A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del *Fondo* deve pervenire al *Soggetto gestore* tramite raccomandata con avviso di ricevimento successivamente all'avvio delle procedure di recupero del credito e, comunque, entro 90 giorni dalla data della dichiarazione di impegno a pagare o dalla data del versamento al *Soggetto finanziatore*.
- 10.5.12 A pena di improcedibilità, alla prima richiesta di attivazione del *Fondo*, deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) copia della delibera di concessione dell'*operazione finanziaria* e copia dell'atto di stipula o perfezionamento;
 - b) solo per le *operazioni finanziarie* con durata superiore a 18 mesi, copia del contratto di finanziamento;
 - c) solo per le *operazioni finanziarie* con durata non superiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento ovvero per le *operazioni finanziarie* di durata superiore a 18 mesi, documentazione attestante l'erogazione e copia del piano di ammortamento;
 - d) dichiarazione del *Soggetto finanziatore* che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita al paragrafo 10.5.3;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito, come definita al paragrafo 10.5.4, con indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;
 - la somma dovuta dai *Garanti-Confidi* a fronte delle garanzie rilasciate ai *Soggetti finanziatori*;
 - la data della richiesta dei *Soggetti finanziatori* di escussione della garanzia dei *Garanti-Confidi*;
 - solo per i casi di cui al paragrafo 10.5.10 a), la data del versamento e l'importo versato dal *Garante-Confidi*;
 - e) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento, decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo);
 - f) atto d'obbligo, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, con cui il *Garante-Confidi* si impegna a retrocedere al *Fondo*, in misura corrispondente alla percentuale garantita, le somme rivenienti dalle procedure di recupero nei confronti del *Soggetto beneficiario finale*;
 - g) copia della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i *Garanti-Confidi* hanno compilato il modulo di richiesta di ammissione al *Fondo*, ed in particolare:
 - per i *Finanziamenti a medio-lungo termine*, idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti e documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento) comprovante, ai sensi del paragrafo 5.1.15, la realizzazione ed il pagamento, da parte del *Soggetto beneficiario finale*, degli investimenti programmati;
 - h) copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite, con dati aggiornati sulla sede legale e/o amministrativa dell'impresa e sulla residenza e codice fiscale dei garanti, nel solo caso di attivazione della *Controgaranzia* da parte dei *Soggetti finanziatori* per mancato pagamento della garanzia da parte dei *Garanti-Confidi*;
- 10.5.13 Il *Soggetto gestore* può richiedere copia dell'eventuale documentazione di cui al paragrafo 10.5.12 che non sia stata allegata alla richiesta di attivazione, o ulteriori documenti in caso di necessità di chiarimenti, rettifiche e/o integrazioni. Sono improcedibili e decadono d'ufficio le richieste di attivazione per le quali la documentazione non venga trasmessa dal *Garante-Confidi* entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste istruttorie da parte del *Soggetto gestore*.
- 10.5.14 La richiesta di attivazione è altresì improcedibile ed è respinta d'ufficio dal *Soggetto gestore* se la *Controgaranzia* risulta inefficace ai sensi del successivo paragrafo 10.7.1.

- 10.5.15 Alle richieste di attivazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 10.2 per le richieste di ammissione.
- 10.5.16 Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al paragrafo 10.5.12, il *Soggetto gestore* verificata l'efficacia della *Controgaranzia*, propone al *Comitato di gestione* la liquidazione della perdita a favore del *Garante-Confidi*, secondo le percentuali prefissate, nella misura massima deliberata dal *Comitato di gestione* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*.
- 10.5.17 Nei casi di cui al paragrafo 10.5.10 a), a seguito della delibera del *Comitato di gestione*, il *Soggetto gestore* liquida al *Garante-Confidi* l'importo dovuto.
- 10.5.18 Nei casi di cui al paragrafo 10.5.10 b), a seguito della delibera del *Comitato di gestione*, il *Soggetto gestore* liquida l'importo dovuto al *Garante-Confidi* solo se quest'ultimo ha effettuato il versamento al *Soggetto finanziatore* ed ha inviato documentazione comprovante data e importo del versamento.
- 10.5.19 A seguito del pagamento effettuato al *Soggetto finanziatore* e della successiva richiesta di attivazione del *Fondo*, il *Garante-Confidi* provvede a concordare con il *Soggetto gestore* le modalità di attuazione delle procedure di recupero, ad inviare semestralmente una relazione e relativa documentazione sullo stato delle procedure legali in corso, a sottoscrivere un atto d'obbligo alla restituzione al *Fondo* delle somme recuperate. Le spese legali debitamente documentate relative alle predette procedure, positivamente valutate dal *Soggetto gestore*, sono imputate, pro-quota dei rispettivi crediti, al *Garante-Confidi* ed al *Fondo*.
- 10.5.20 Le somme recuperate dal *Garante-Confidi* a seguito dell'espletamento delle procedure di recupero del credito nei confronti del *Soggetto beneficiario finale* inadempiente, al netto delle spese legali documentate, devono essere versate al *Fondo* entro 60 giorni dalla data del recupero delle stesse.

10.6 Attivazione della Controgaranzia da parte dei Soggetti finanziatori

- 10.6.1 Qualora il *Garante-Confidi* non abbia adempiuto, entro 120 giorni dalla data della richiesta da parte del *Soggetto finanziatore*, al pagamento della somma dovuta, il *Soggetto finanziatore*, previo avvio delle procedure di recupero del credito nei confronti del medesimo *Garante-Confidi*, può richiedere direttamente l'attivazione del *Fondo*.
- 10.6.2 La richiesta di attivazione diretta del *Fondo* da parte del *Soggetto finanziatore* è improcedibile se il *Soggetto finanziatore* non ha avviato le procedure di recupero del credito nei confronti del *Garante-Confidi*.
- 10.6.3 La richiesta di attivazione diretta del *Fondo* deve essere presentata al *Soggetto gestore* mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata.
- 10.6.4 L'attivazione diretta della *Controgaranzia* è richiesta dal *Soggetto finanziatore* nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberati dal *Comitato di gestione* in sede di ammissione dell'operazione alla *Controgaranzia*.
- 10.6.5 Alla richiesta di attivazione diretta del *Fondo* deve essere allegata, oltre alla documentazione di cui al paragrafo 10.5, idonea documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero nei confronti del *Garante-Confidi*.
- 10.6.6 Alle richieste di attivazione diretta si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste per l'attivazione della *Garanzia Diretta*.
- 10.6.7 Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita al *Soggetto finanziatore*, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sul *Soggetto beneficiario finale* per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al *Soggetto finanziatore* in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite. Il *Soggetto gestore* ha facoltà di delegare a terzi soggetti il recupero delle somme spettanti al *Soggetto gestore* medesimo.

10.7 Inefficacia della Controgaranzia

10.7.1 Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nel presente Regolamento, la *Controgaranzia* è inefficace:

- a) nel caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con le informazioni fornite dai *Garanti-Confidi* nel modulo di richiesta;
- b) se almeno il 25 % dell'importo dell'*operazione finanziaria* ammessa all'intervento del *Fondo* non è erogato ai *Soggetti beneficiari finali* entro 180 giorni dalla data della delibera del *Comitato di gestione* di ammissione alla *Controgaranzia* e/o qualora non ne sia data comunicazione al *Soggetto gestore* entro 30 giorni successivi dalla data di erogazione;
- c) qualora il *Garante-Confidi* non comunichi al *Soggetto gestore* le erogazioni parziali ed a saldo entro i 30 giorni successivi dalla data di ciascuna erogazione;
- d) qualora il *Garante-Confidi* non comunichi al *Soggetto gestore* variazioni della titolarità dell'operazione nonché ogni altro fatto di cui sia venuto a conoscenza e che sia ritenuto rilevante ai fini della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla garanzia;
- e) qualora il *Garante-Confidi* non dimostri di aver effettuato, con le modalità ed entro i termini previsti dal paragrafo 5.1.15, 5.1.16 e 5.1.17, la verifica della realizzazione degli investimenti da parte del *Soggetto beneficiario finale*;
- f) nel caso in cui siano state acquisite ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie sulla quota già garantita dal *Fondo*;
- g) qualora risulti che la *Controgaranzia* è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*, che il *Garante-Confidi* avrebbe potuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
- h) nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi del paragrafo 10.3, vengano riscontrate delle irregolarità ed inadempienze attribuibili al *Garante-Confidi*;
- i) se la richiesta di attivazione è presentata oltre 90 giorni dalla data di versamento ovvero dalla data di dichiarazione di impegno a pagare la quota garantita dal *Garante-Confidi*;
- j) nel caso di mancata trasmissione al *Soggetto gestore* della documentazione di cui al paragrafo 10.5.12 entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
- k) per le *operazioni finanziarie* di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, qualora la risoluzione o revoca sia deliberata oltre 90 giorni successivi alla scadenza dell'operazione;
- l) per le *operazioni finanziarie* di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, qualora la risoluzione o revoca non venga comunicato al *Soggetto gestore* entro 120 giorni dalla data di scadenza dell'operazione;
- m) qualora i *Garanti-Confidi* non usino la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*;
- n) nel caso siano accertate gravi irregolarità che abbiano comportato o concorso a determinare o ad aggravare la perdita a carico del *Fondo*, attribuibili al *Garante-Confidi*;
- o) per i *Finanziamenti a medio-lungo termine* qualora il *Garante-Confidi* e/o il *Soggetto finanziatore* non trasmetta la documentazione di cui ai paragrafi 5.1.15 e 10.5.12;
- p) qualora l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo 10.5.4 non contenga la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale, composta dalle rate scadute e non pagate, dal debito residuo e dagli interessi maturati;
- q) per le *operazioni finanziarie* di durata superiore a 18 mesi e per le operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento, qualora l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo 10.5.4 non venga inviata al *Soggetto beneficiario finale* e, per conoscenza, al *Soggetto gestore* entro 12 mesi dall'inadempimento.

10.7.2 Ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, rilevata la circostanza che dà o potrebbe dar luogo alla inefficacia della *Controgaranzia*, il *Soggetto gestore*, previa delibera del *Comitato di gestione*, comunica ai *Garanti-Confidi* e/o ai *Soggetti*

finanziatori l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

- 10.7.3 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia, gli interessati possono presentare al *Soggetto gestore* scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il *Soggetto gestore* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
- 10.7.4 Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Comitato di gestione* delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia della garanzia in capo al *Soggetto beneficiario finale*, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Soggetto gestore* comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.

10.8 Obblighi del Soggetto beneficiario finale e del Garante-Confidi

- 10.8.1 Fatti salvi gli ulteriori obblighi indicati nel presente Regolamento, il *Soggetto beneficiario finale* è obbligato a:
- a) fornire le informazioni ed eventuale documentazione integrativa richiesta dal *Soggetto gestore* al *Garante-Confidi* nel corso dell'istruttoria;
 - b) utilizzare l'*operazione finanziaria* oggetto della *Controgaranzia* per finalità direttamente ed esclusivamente connesse all'attività d'impresa, in coerenza con quanto indicato nella richiesta di intervento e con quanto previsto nel presente Regolamento;
 - c) comunicare al *Garante-Confidi* e al *Soggetto gestore* ogni atto o fatto ritenuto rilevante in relazione all'*operazione finanziaria* garantita, nonché a comunicare eventuali variazioni intervenute al piano inizialmente previsto e presentato ai fini dell'intervento del *Fondo*;
 - d) ricevere l'erogazione del saldo dell'*operazione finanziaria* da parte del *Soggetto finanziatore* comunque entro e non oltre il termine del 31.12.2016;
 - e) comunicare al *Garante-Confidi* ed al *Soggetto gestore*, nell'ipotesi di investimenti realizzati di cui al paragrafo 5.1, la data di ultimazione dell'investimento entro 60 giorni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile (fattura o documento equipollente);
 - f) assicurare, senza limitazioni, ai soggetti e agli organismi regionali, nazionali e comunitari che per norma hanno il diritto di verifica e controllo, la possibilità di effettuare ispezioni e controlli e l'accesso a libri contabili ed a qualsiasi altro documento;
 - g) conservare la documentazione relativa alla richiesta di ammissione al *Fondo* e la documentazione amministrativa e contabile relativa all'*operazione finanziaria* garantita, fino alla regolare estinzione della *Controgaranzia* ovvero, in caso di attivazione della *Controgaranzia*, fino a completo esperimento dell'iter di recupero del credito nei confronti del *Soggetto beneficiario finale*.
- 10.8.2 Fatti salvi gli ulteriori obblighi indicati nel presente Regolamento, il *Garante-Confidi* è obbligato a:
- a) trasmettere al *Soggetto gestore* le informazioni e la documentazione fornite dal *Soggetto beneficiario finale* in relazione alla richiesta di accesso alla *Controgaranzia*;
 - b) conservare la documentazione, compresa quella acquisita dal *Soggetto beneficiario finale*, utilizzata per la presentazione della richiesta di *Controgaranzia*, fino alla regolare estinzione della *Controgaranzia* ovvero, in caso di attivazione della *Controgaranzia*, fino a completo esperimento dell'iter di recupero del credito nei confronti del *Soggetto beneficiario finale*;
 - c) comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* eventuali atti o fatti ritenuti rilevanti sul *Soggetto beneficiario finale* garantito, di cui siano venuti a conoscenza;
 - d) comunicare preventivamente al *Soggetto gestore* le eventuali variazioni previste dal paragrafo 10.3;

- e) non acquisire ulteriori garanzie reali, bancarie ed assicurative sulla quota dell'*operazione finanziaria* già assistita dalla garanzia del *Fondo*;
- f) rispettare i termini e le scadenze previste dal presente Regolamento;
- g) far pervenire al *Soggetto gestore* una dichiarazione attestante l'avvenuto perfezionamento dell'*operazione finanziaria* entro 120 giorni dalla data della delibera di concessione della *Controgaranzia* da parte del *Soggetto gestore*;
- h) assicurare, senza limitazioni, ai soggetti e agli organismi regionali, nazionali e comunitari che per norma hanno il diritto di verifica e controllo, la possibilità di effettuare ispezioni e controlli della documentazione relativa alla richiesta di concessione della *Controgaranzia*;
- i) trasmettere annualmente al *Soggetto gestore*, entro il 28 febbraio di ogni anno, un elenco, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, relativo alle *operazioni finanziarie* effettuate e controgarantite dal *Fondo*, contenente la denominazione delle singole imprese finanziate, nonché, distintamente per ciascuna, le seguenti informazioni: importo del finanziamento accordato, data prevista di scadenza dell'ultima rata, importo del debito residuo in linea capitale, numero ed importo complessivo delle rate scadute e pagate, numero ed importo complessivo delle rate scadute e non pagate, stato del credito.

10.9 Revoca della concessione dell'agevolazione

10.9.1 Il *Soggetto gestore* potrà procedere all'adozione di provvedimenti di revoca dell'agevolazione concessa al *Soggetto beneficiario finale* nei seguenti casi:

- a) qualora il *Soggetto beneficiario finale* abbia compilato la richiesta di ammissione sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*;
- b) l'*operazione finanziaria* oggetto della *Controgaranzia* non sia stata utilizzata per le finalità previste nel presente Regolamento ed indicate nel modulo di richiesta della *Controgaranzia*;
- c) nell'ipotesi di realizzazione di investimenti:
 - l'investimento non sia stato effettivamente realizzato in conformità con le finalità indicate nella richiesta di ammissione all'intervento del *Fondo*;
 - qualora il *Soggetto beneficiario finale* non abbia inviato al *Garante-Confidi* idonea documentazione (copia delle fatture o documentazione equipollente) comprovante la realizzazione degli investimenti;
 - l'investimento sia stato avviato, e le relative spese effettuate, prima della presentazione della richiesta di ammissione al *Fondo*;
 - i beni acquistati siano alienati, ceduti o distolti dall'uso nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni, tranne i casi di cessione di azienda o ramo di azienda o sostituzione funzionale di impianti e macchinari divenuti obsoleti;
 - siano intervenute modifiche sostanziali all'investimento che facciano venire meno i requisiti che hanno comportato la concessione della garanzia, previsti dal presente Regolamento;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa *Soggetto beneficiario finale* nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni;
- e) trasferimento dell'unità locale oggetto dell'agevolazione al di fuori del territorio regionale nei 5 anni successivi al completamento delle operazioni;
- f) fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa *Soggetto beneficiario finale* ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni successivi al completamento delle operazioni;
- g) qualora la documentazione richiesta in sede di controlli, di cui al paragrafo 10.3, pervenga oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- h) mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente Regolamento.

10.9.2 Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla revoca della concessione dell'agevolazione, il *Soggetto gestore*, previa delibera del *Comitato di gestione*, comunica ai *Garanti-Confidi* ed ai *Soggetti beneficiari finali* l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della

comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

- 10.9.3 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione, gli interessati possono presentare al *Soggetto gestore* scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il *Soggetto gestore* esamina gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
- 10.9.4 Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Comitato di gestione* delibera, con provvedimento motivato, la revoca della concessione dell'agevolazione in capo al *Soggetto beneficiario finale*, ovvero l'archiviazione del procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso. Il *Soggetto gestore* comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.
- 10.9.5 La revoca dell'agevolazione comporta l'obbligo, per il *Soggetto beneficiario finale*, di corrispondere al *Soggetto gestore* una somma pari all'importo dell'*ESL* relativo alla *Controgaranzia*, comunicato dal medesimo *Soggetto gestore* in occasione dell'ammissione alla garanzia. Il *Soggetto gestore* provvederà al recupero del suddetto importo, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi.
- 10.9.6 Nel caso in cui, in sede di controllo, il *Soggetto gestore* accerti che i costi ammissibili dell'investimento a fronte del quale è stato concesso il finanziamento oggetto della garanzia, risultino inferiori al suddetto finanziamento, e qualora l'investimento risulti comunque organico e funzionale, la *Controgaranzia* verrà confermata, ma l'agevolazione verrà proporzionalmente ridotta ed il *Soggetto beneficiario finale* dovrà corrispondere al *Soggetto gestore* una somma pari all'importo della riduzione dell'agevolazione riferita all'*ESL* connesso alla garanzia, comunicato in occasione dell'ammissione al *Fondo*. Il recupero avverrà secondo le modalità previste al precedente paragrafo 10.9.5.

ART. 11 – FUNZIONI DEL SOGGETTO GESTORE

- 11.1 Il *Soggetto gestore*, nell'esercizio delle proprie funzioni svolge, oltre a tutte le attività specificate nel presente Regolamento, anche le seguenti attività:
- a) acquisisce dai *Soggetti finanziatori* o dai *Garanti-Confidi* le richieste di ammissione all'intervento del *Fondo* corredate dalla relativa documentazione prevista e, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo e completamento, ne cura l'attività istruttoria;
 - b) in relazione alle singole operazioni, esplica attività istruttoria, esprime il parere tecnico, procede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle deliberazioni del *Comitato di gestione*;
 - c) comunica ai *Soggetti finanziatori* e/o ai *Garanti-Confidi* l'ammissione all'intervento del *Fondo*, oppure l'inammissibilità della richiesta di ammissione con indicazione delle relative motivazioni;
 - d) acquisisce dai *Soggetti finanziatori* e/o dai *Garanti-Confidi* le dichiarazioni relative al perfezionamento ed all'erogazione delle *operazioni finanziarie*;
 - e) acquisisce le richieste di attivazione della *Garanzia diretta*, *Cogaranzia* o *Controgaranzia* dai *Soggetti finanziatori* o dai *Garanti-Confidi*, corredate dalla relativa documentazione prevista;
 - f) liquida ai *Soggetti finanziatori* o ai *Garanti-Confidi* l'importo massimo garantito, cogarantito o controgarantito, nella misura deliberata in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*;
 - g) nell'ipotesi di attivazione della *Garanzia diretta* da parte dei *Soggetti finanziatori*, ed a seguito della liquidazione agli stessi dell'importo garantito, riceve dai *Soggetti finanziatori*, al termine delle procedure legali, eventuali somme da questi riscosse a seguito delle procedure di recupero del credito nei confronti dei *Soggetti beneficiari finali*;

- h) nell'ipotesi di attivazione della *Controgaranzia* da parte dei *Garanti-Confidi*, ed a seguito della liquidazione agli stessi dell'importo controgarantito, riceve dai *Garanti-Confidi*, al termine delle procedure legali, eventuali somme da questi riscosse a seguito delle procedure di recupero del credito nei confronti dei *Soggetti beneficiari finali*;
- i) nell'ipotesi di attivazione diretta della *Controgaranzia* da parte dei *Soggetti finanziatori*, acquisisce il diritto di rivalersi sui *Soggetti beneficiari finali* inadempienti per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti ai *Soggetti finanziatori* in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite;
- j) semestralmente, previa approvazione del *Comitato di gestione*, sottopone all'esame del *Comitato di indirizzo e coordinamento* una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento alle risorse finanziarie disponibili, alle operazioni effettuate, alle garanzie dirette, cogaranzie o controgaranzie concesse, alle garanzie dirette, cogaranzie o controgaranzie attivate, nonché ai problemi eventualmente riscontrati ed alle soluzioni adottate o proposte;
- k) entro il 30 aprile di ogni anno, previa approvazione del *Comitato di gestione*, trasmette alla Regione Calabria il "Rapporto di attività annuale del Fondo" aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, contenente il bilancio e l'analisi dei movimenti del *Fondo*, l'elenco delle operazioni effettuate, delle garanzie dirette, cogaranzie o controgaranzie concesse, delle garanzie dirette, cogaranzie o controgaranzie attivate, i costi di gestione sostenuti, nonché i problemi eventualmente riscontrati e le soluzioni adottate o proposte;
- l) unitamente alla Regione Calabria ha facoltà:
 - di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione del *Fondo* e delle *operazioni finanziarie* per le finalità previste dal presente Regolamento, nonché di effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i *Soggetti finanziatori* e/o i *Garanti-Confidi* e/o i *Soggetti beneficiari finali*;
 - di richiedere in qualsiasi momento ai *Soggetti finanziatori* e/o ai *Garanti-Confidi* informazioni e dati sul *Soggetto beneficiario finale*;
- m) svolge attività informativa sul *Fondo* nei confronti del sistema creditizio, delle *PMI* e delle associazioni di categoria, in ordine alle modalità e condizioni di accesso all'intervento del *Fondo*;
- n) svolge attività di supporto tecnico, assistenza e monitoraggio in favore dei *Soggetti finanziatori* e/o dei *Garanti-Confidi* nelle diverse fasi caratterizzanti la richiesta di ammissione, l'istruttoria, la concessione e l'attivazione della *Garanzia diretta*, *Cogaranzia* o *Controgaranzia*;
- o) rappresenta l'interfaccia con i *Soggetti finanziatori*, i *Confidi* ed i *Soggetti beneficiari finali* per la corretta applicazione ed interpretazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento;
- p) svolge attività di supporto tecnico nei confronti dell'Amministrazione regionale in materia di garanzie dirette, cogaranzie o controgaranzie alle *PMI*.

ART. 12 – COMITATO DI GESTIONE

- 12.1 Il *Comitato di gestione*, nominato con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Attività Produttive, sarà composto da tre componenti, di cui:
- un componente scelto tra i Dirigenti del Dipartimento Attività Produttive e con funzioni di Presidente del Comitato;
 - due componenti designati dal *Soggetto gestore*, di cui uno scelto tra i suoi Dirigenti o Funzionari ed uno scelto, mediante selezione da effettuarsi con procedura di evidenza pubblica, tra qualificati professionisti esterni in possesso di consolidata e pluriennale esperienza maturata nei settori di interesse del *Fondo*.
- Il Dipartimento Attività Produttive potrà designare un componente supplente, scelto tra i suoi Dirigenti o Funzionari, che sostituirà il Presidente del *Comitato di gestione* nei casi di temporanea assenza e/o impedimento.

- 12.2 Il *Comitato di gestione*, nell'esercizio delle proprie funzioni, sovrintende alla gestione del *Fondo* e svolge in particolare le seguenti attività:
- a) approva le condizioni, i criteri e le modalità operative relativi alla gestione del *Fondo*;
 - b) fornisce supporto tecnico-consultivo al *Soggetto gestore* relativamente alle diverse fasi caratterizzanti l'attività operativa del *Fondo*;
 - c) delibera l'accreditamento dei *Soggetti finanziatori* e/o dei *Garanti-Confidi*;
 - d) delibera sulle singole richieste di ammissione alla *Garanzia diretta*, *Cogaranzia* o *Controgaranzia*;
 - e) delibera sulle singole richieste di attivazione della *Garanzia diretta*, *Cogaranzia* o *Controgaranzia*, sulle revoche delle concessioni delle agevolazioni in favore delle imprese beneficiarie e sulla liquidazione delle relative perdite del *Fondo*;
 - f) approva semestralmente la relazione sull'attività del *Fondo* da sottoporre all'esame del *Comitato di indirizzo e coordinamento*;
 - g) approva annualmente il "Rapporto di attività annuale del *Fondo*" al 31 dicembre, da trasmettere alla Regione Calabria entro il 30 aprile successivo.

ART. 13 – COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

- 13.1 Il Dipartimento Attività Produttive istituisce, con Decreto del Direttore Generale, un *Comitato di indirizzo e coordinamento* con il compito di monitorare e valutare il funzionamento del *Fondo*, anche al fine di valutare l'impatto del predetto strumento finanziario nel contesto del sistema produttivo calabrese.
- 13.2 Del predetto Comitato ne fanno parte di diritto:
- un rappresentante del Presidente della Giunta regionale;
 - un rappresentante del Dipartimento Attività Produttive;
 - un rappresentante del Dipartimento Bilancio e Patrimonio;
 - un rappresentante del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria.
- 13.3 Il predetto Comitato, qualora ritenuto necessario, sarà integrato da rappresentanti del Partenariato economico e sociale della Regione Calabria.

ART. 14 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

- 14.1 In conformità con quanto previsto dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, il *Soggetto beneficiario finale*, nell'ipotesi in cui l'intervento del *Fondo* è stato finalizzato alla realizzazione di investimenti di cui al paragrafo 5.1 del presente Regolamento, è tenuto a:
- apporre sui beni, le cui spese vengono presentate a rendicontazione, le etichette che devono indicare in modo chiaro e indelebile il logo dell'Unione Europea, il codice del progetto, il numero di registrazione nel registro degli inventari del beneficiario, l'indicazione del programma;
 - informare, gli eventuali partecipanti all'operazione cofinanziata dal FESR, della fonte finanziaria dell'operazione medesima;
 - indicare, in qualsiasi documento riguardante un'operazione cofinanziata dal FESR, detta fonte finanziaria.
- 14.2 Copia integrale del presente Regolamento, della modulistica e dei relativi allegati è pubblicata sul sito web del *Soggetto gestore* al seguente indirizzo www.fincalabra.it. e sul sito web della Regione Calabria al seguente indirizzo www.regione.calabria.it/sviluppo.
- 14.3 Qualsiasi informazione relativa al presente Regolamento ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: fondogaranzia@fincalabra.it

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

- 15.1 Il presente Regolamento Operativo - che a seguito di alcune modifiche ed integrazioni sostituisce i precedenti analoghi Regolamenti Operativi pubblicati sul Bur Calabria n. 20 del 5 maggio 2014 e sul Bur Calabria n. 39 dell'1 aprile 2016 - si applica alle richieste di ammissione alla *Garanzia diretta, Cogaranzia o Controgaranzia*, presentate successivamente alla data di relativa pubblicazione sul Bur Calabria, nonché alle richieste di ammissione già presentate in vigore del precedente Regolamento Operativo pubblicato sul Bur Calabria n. 39 dell'1 aprile 2016, e non ancora istruite e deliberate dal *Soggetto gestore*.
- 15.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
- 15.3 L'Amministrazione regionale, unitamente al *Soggetto gestore*, potrà procedere all'emanazione di note esplicative e/o di manuali operativi relativi al presente Regolamento.
- 15.4 Alle sole operazioni di *Controgaranzia* a valere sul *Fondo* già deliberate dal *Comitato di gestione* antecedentemente alla data di pubblicazione del presente Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal precedente Regolamento approvato con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive n. 8675 del 14.07.2011, che si intende non più applicabile dalla data di pubblicazione del presente Regolamento.